Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 966

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CORSINI e ALBERTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2013

Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – I problemi di una corretta definizione del ruolo dei partiti politici nel nostro ordinamento, delle garanzie da dare agli associati per quanto riguarda il rispetto della democrazia interna, della trasparenza delle risorse finanziarie di cui i partiti stessi dispongono, nascono da lontano, anche se non hanno trovato che parziali risposte da parte del legislatore.

Già nel dibattito alla Costituente emerse l'esigenza, per avviare il superamento di una democrazia elitaria quale poteva essere definita quella dell'Italia prefascista e realizzare una democrazia basata sull'effettiva sovranità popolare, di disciplinare la posizione giuridica dei partiti nell'ordinamento costituzionale quale strumento per la partecipazione politica dei cittadini.

Alla I Sottocommissione, incaricata di elaborare i princìpi generali della Costituzione e la parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini, furono presentate, nella seduta del 19 novembre 1946, due ipotesi di articolato relative ai partiti politici.

La prima, formulata dagli onorevoli Umberto Merlin e Pietro Mancini, prevedeva: «I cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e rispettino la dignità e la personalità umana, secondo i princìpi di libertà ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge particolare».

La seconda, avanzata dall'onorevole Lelio Basso, constava di due articoli che recitavano:

1) «Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese».

2) «Ai partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di cinquecentomila voti, sono riconosciute, fino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa e di altre leggi».

Si trattava – come appare del tutto evidente – di testi che avevano ben diversa pregnanza rispetto a quello che sarebbe poi diventato l'articolo 49 della Costituzione, poiché affermavano in modo esplicito il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e della attribuzione agli stessi di compiti di carattere costituzionale.

Ma gli onorevoli Marchesi e Togliatti dichiararono di non potere accettare l'articolo nella formulazione degli onorevoli Merlin e Mancini in quanto: «Ogni limitazione posta al principio della libertà costituisce un pericolo e anche un governo con basi democratiche potrebbe, servendosi dell'articolo in esame, mettere senz'altro il partito comunista fuori legge», mentre «... vertendo la discussione sull'argomento più delicato dell'organizzazione dello Stato democratico, non si deve formulare un articolo che possa fornire pretesto a misure anti-democratiche prestandosi ad interpretazioni diverse».

Essi dichiararono, invece, di accettare il primo articolo presentato dall'onorevole Basso, integrato con una norma che proibisse la riorganizzazione del partito fascista, e, dopo un ampio dibattito cui parteciparono gli onorevoli La Pira, Caristia, Dossetti, Cevolotto, Tupini e Aldo Moro, si giunse a formulare per l'Assemblea il seguente testo: «Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici allo scopo

di concorrere democraticamente a determinare la politica del Paese.

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista».

Per quanto riguarda il secondo articolo proposto dall'onorevole Basso, esso venne discusso nella seduta della I Sottocommissione del 20 novembre 1946 senza giungere a una definizione precisa, per la difficoltà di individuare le funzioni da assegnare ai partiti e a quali condizioni. Ci si limitò ad approvare un ordine del giorno dell'onorevole Dossetti che affermava: «La prima Sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali. Rinvia ad un esame comune con la seconda Sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalità».

Le due Sottocommissioni non tennero peraltro alcuna riunione comune e all'Assemblea fu presentato un testo dell'articolo 47, che rispondeva alla sola riformulazione del primo articolo dell'onorevole Basso approvata nella seduta della Sottocommissione del 19 novembre.

Ma il dibattito si riaprì in Assemblea.

In particolare, in sede di discussione generale, nella seduta del 20 maggio 1947, l'onorevole Sullo, rilevato che: «Ci sono coloro che ritengono che i partiti debbano essere concepiti in forma adatta ad una democrazia organica, con una personalità giuridicamente riconosciuta, se mai con funzioni di rilevanza costituzionale, e d'altra parte ci sono coloro i quali vogliono conservare ai partiti soltanto il carattere di comitati di persone private senza nessuna rilevanza costituzionale e giuridica», aggiunse: «A me pare che l'articolo 47, così come formulato, non faccia che cercare di trovare, ma non trovi, una strada media fra quello che è il misconoscimento effettivo dei partiti sul piano giuridico e quello che può essere il riconoscimento dei partiti sul medesimo piano. Noi non sappiamo quello che potrà accadere domani. Domani i partiti potranno avere funzioni molto più larghe, che potranno essere date dalla legge; ... non dobbiamo lasciarci chiusa la porta per attribuire ad essi determinate funzioni che possono anche non essere strettamente costituzionali ma sono di un certo valore sul piano sociale. Pertanto, ho presentato un emendamento in cui si dice che ai partiti è riconosciuta la personalità giuridica quando concorrono determinate condizioni».

E ricordò che: «Nel '45 la Commissione per la Costituzione in Francia aveva proposto delle condizioni che dovevano essersi verificate nel caso che si dovesse concedere ai partiti una personalità giuridica. Erano quattro:

1) salvaguardare la loro pluralità;

2) garantire l'adesione alla dichiarazione dei diritti;

3) assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno;

4) permettere il controllo delle spese e delle risorse.

Indubbiamente, il principio della pluralità è affermato già costituzionalmente in questo nostro articolo. Ma il secondo e il terzo principio, cioè quello della garanzia della adesione alle dichiarazioni dei diritti e del carattere democratico dell'ordinamento interno, sono indubbiamente princìpi necessari a verificarsi perché un partito abbia un riconoscimento giuridico. Per quel che riguarda il controllo delle spese sarebbe in teoria da attuarsi, ma di fatto è molto lontana la possibilità pratica di realizzarlo, perché altrimenti apriremmo una via pericolosa all'ingerenza del potere esecutivo, del potere legislativo o della magistratura nella vita interna del partito, cosicché in uno Stato che adottasse un sindacato di tal genere si potrebbe non permettere affatto che i partiti possano vivere. Mentre in linea teorica il quarto punto dovrebbe essere il più importante, di fatto è il meno attuabile. Ma il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti,

quando sussista una struttura democratica interna e l'affermazione teorica e pratica che si vuol concorrere a determinare la politica del Paese attraverso il metodo della libertà, può essere un mezzo per dare effettivamente la possibilità di un riconoscimento giuridico di cui domani il legislatore si potrà valere».

L'onorevole Mortati aveva presentato a sua volta un emendamento che recitava: «Tutti i cittadini hanno diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative.

La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti propri poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse.

Può inoltre essere imposto, con norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti».

Ma pure in Assemblea questo tipo di impostazione si scontrò con l'opposizione del PCI. Affermò l'onorevole Giolitti in sede di discussione generale: «A proposito di questo articolo 47, noi crediamo che sarebbe prematuro oggi andare oltre questa semplice formulazione del riconoscimento specifico del diritto di associazione dei partiti politici, anche per la considerazione che, nella ancora instabile situazione politica nel nostro Paese e negli instabili rapporti di forza tra i partiti, noi pensiamo che una formulazione più avanzata, come quella che si trova nell'emendamento dell'onorevole Mortati, possa determinare uno svantaggio a danno dei partiti di minoranza, fornendo l'occasione di abusi da parte dei partiti più forti».

In sede di discussione degli emendamenti, l'onorevole Mortati aveva ritirato il suo, sostituendolo con un altro, formulato d'accordo con l'onorevole Ruggero, che prevedeva: «Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale».

Proprio per venire incontro alla «preoccupazione che mediante la richiesta di una organizzazione interna democratica si possa limitare la libertà di formazione dei partiti, a cagione dei necessari accertamenti che essa esige», Mortati sosteneva che: «Questi accertamenti non dovrebbero consistere in altro che nel deposito degli statuti e, per quanto riguarda il giudizio della conformità di questi statuti al metodo democratico, bisognerà organizzare delle garanzie tali da avere la sicurezza che si possa impedire la sopraffazione da parte dei partiti dominanti a danno delle minoranze. Io avevo proposto l'intervento della Corte costituzionale. Si potrebbe anche pensare a organismi formati dalle rappresentanze degli stessi partiti esistenti in condizione di pariteticità».

Anche rispetto alla nuova formulazione non vennero meno le opposizioni, per il timore che un riferimento all'ordinamento interno dei partiti consentisse alla maggioranza parlamentare, attraverso il governo o la Corte costituzionale, di intervenire arbitrariamente nella vita interna dei partiti di minoranza (interventi degli onorevoli Laconi e Codignola).

Lo stesso relatore Umberto Merlin, che in Sottocommissione aveva presentato un articolo ben più incisivo, come abbiamo prima ricordato, dovette difendere il testo della Commissione, osservando che: «Per la prima volta in una carta statutaria entrano i partiti con una propria fisionomia, e quindi con la possibilità domani che a questi partiti si affidino dei compiti costituzionali... la Commissione di fronte alla realtà dei partiti ha creduto che convenga riconoscerla, possibilmente disciplinarla e domani anche fissare i compiti costituzionali che a questi partiti saranno concessi. Però la Commissione non ha voluto eccedere in questo suo riconoscimento, non ha voluto andare al di là di

quelle che possono essere per il momento le concessioni da fare, non ha voluto cioè entrare a controllare la vita interna dei partiti... Bisognerebbe chiederne gli statuti, conoscere l'organizzazione, chiedere anche i bilanci dei partiti e conoscere i mezzi finanziari di cui essi dispongono. Ora, è possibile tutto questo? Quale pericolo presentano tali possibilità, e poi chi eserciterebbe questo controllo? La questione è molto delicata, io esorto l'Assemblea, per il desiderio del meglio, a non provocare il peggio, sollevando ostilità che indubbiamente una proposta di questo genere susciterebbe... Osservo che ognuno di questi articoli esigerà una legge particolare. In quella sede potremo, eventualmente, discutere di tutto quello che sta a cuore dei colleghi su questo punto, ma oggi no».

E l'Assemblea votò l'articolo nel testo proposto dalla Commissione: «Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Testo che, sostituito il verbo «riunirsi» con quello «associarsi» da parte del comitato di redazione, divenne l'articolo 49 della Costituzione.

* * *

Non vi è dubbio che sulle decisioni dell'Assemblea costituente influì il clima politico di quei mesi: la rottura intervenuta tra i partiti che avevano dato vita al Comitato di liberazione nazionale (CNL), l'uscita del PCI e del PSI dal governo, l'inizio della guerra fredda: tutti fattori che concorsero ad alimentare la diffidenza della sinistra rispetto all'ipotesi di adottare norme che consentissero di attuare un controllo sulla vita dei partiti, paventato quale possibile strumento per mettere fuori legge il PCI, come aveva esplicitamente affermato Concetto Marchesi alla I Sottocommissione.

A ciò si aggiunga il fatto che non era chiaro come avrebbero funzionato i nuovi istituti di garanzia costituzionale: non a caso Laconi, nella dichiarazione di voto sugli emendamenti, aveva giudicato inadeguata la tutela della Corte costituzionale, considerata espressione della maggioranza, al pari del governo, e quindi possibile strumento per indebite intromissioni nella vita dei partiti di minoranza.

E a dimostrazione che tali preoccupazioni non fossero strumentali, ispirate cioè solo all'esigenza di tutelare il sistema del «centralismo democratico», su cui si fondava l'assetto interno del PCI, ma rispondessero a un reale timore di interventi repressivi possibili in quegli anni, i comunisti avrebbero in seguito portato l'esempio della Repubblica federale tedesca, ove l'introduzione nella legge fondamentale del 1949 della norma che affidava alla Corte costituzionale federale la possibilità di dichiarare incostituzionali i partiti «che per i loro fini e/o per il comportamento dei loro aderenti mirino a intaccare o rovesciare il libero ordinamento democratico oppure a minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca», consentì di porre fuori legge il partito comunista.

Senza voler entrare in una valutazione di merito dei motivi che determinarono allora gli atteggiamenti delle diverse forze politiche, che anzi abbiamo cercato di storicizzare, quello che appare certo è che la formulazione adottata dal Costituente si tradusse in una norma di mero principio, priva di ogni contenuto precettivo.

Se sul piano dottrinario si può accedere alla tesi sostenuta da Mario D'Antonio nel volume *Il partito politico di fronte allo Stato di fronte a se stesso,* secondo la quale «l'articolo 49 è un fatto nuovo nella storia costituzionale ed è norma di fondamentale importanza per la determinazione della posizione giuridica dei partiti nel nostro Stato», è però indubbio che, sul terreno concreto, senza un intervento del legislatore ordinario, la previsione costituzionale non era in grado di garantire la piena tutela del diritto dei cittadini a concorrere alla formazione delle

scelte dei partiti e quindi alla determinazione della politica nazionale: ad assicurare loro, cioè, il pieno *status activae civitatis*, per usare la terminologia dello Jellinek e della dottrina giuspubblicistica tedesca.

E il legislatore ordinario non solo non ha dato sinora effettiva applicazione all'articolo 49 della Costituzione, ma per molti anni non si è posto neppure il problema.

* * *

Bisognerà aspettare il 1958 per avere il primo, e per molti anni unico, progetto di legge relativo al riconoscimento della personalità giuridica dei partiti, alla loro contabilità e ai loro rendiconti, nonché alla limitazione delle spese elettorali dei candidati: quello presentato da Luigi Sturzo al Senato.

L'iniziativa di Don Sturzo nasceva dalla necessità di «moralizzare la vita pubblica e ... di togliere la grave accusa diretta ai partiti e ai candidati dell'uso indebito del denaro per la propaganda elettorale». Ma lucidamente egli valutava che per ottenere gli «scopi di pubblica moralizzazione» fosse necessario anzitutto «affrontare il problema giuridico della figura e dell'attività dei partiti», da cui sarebbero derivati pubblicità dei bilanci e garanzie per la gestione democratica dei fondi disponibili. Proprio per sottolineare tali aspetti, all'inizio della XI legislatura, il disegno di legge venne ripresentato dal senatore Compagna (atto Senato n. 642), riproponendo quasi per intero la relazione dello stesso Sturzo.

«Occorre – scriveva don Sturzo nella relazione che accompagnava il disegno di legge – che il partito, pur conservando la libertà che deve avere il cittadino nella propria attività politica, sia legalmente riconoscibile e posto in grado di assumere anche di fronte alla legge le proprie responsabilità. A questo scopo viene fatto obbligo ai rappresentanti dei partiti di depositare nella cancelleria del tribunale competente lo statuto e le successive variazioni, firmate dal presidente e dal segretario generale. Questo atto basta per poter attribuire al partito la personalità giuridica e in tale veste poter anche possedere beni stabili e mobili senza alcuna autorizzazione preventiva.... Nel sottoporre gli associati non *uti singuli*, ma come corpo morale a determinati obblighi, la personalità giuridica e i diritti che derivano vengono acquisiti con l'unico atto volontario, quello di darsi uno statuto e di depositarlo in forma autentica alla cancelleria del tribunale competente... Non ho previsto il caso che lo statuto contenga disposizioni non consone al metodo democratico prescritto dalla Costituzione, perché manca fin oggi una definizione che possa giuridicamente fare stato per ciò che precisa il metodo democratico e quali possano essere gli effetti legali di una violazione od omissione... Una volta stabilito l'obbligo del deposito dello statuto con l'effetto dell'acquisto della personalità giuridica, la discussione sul metodo democratico dei partiti prenderà aspetto concreto in base ad una elaborazione teorica e pratica che non mancherà... Nella fase attuale, è meglio mettere il problema da parte e lasciare che gli studi in merito diano sufficienti indicazioni per un susseguente atto legislativo».

Ma neanche l'estrema semplicità delle procedure previste dal senatore Sturzo per consentire il riconoscimento giuridico dei partiti fu sufficiente a fugare le preoccupazioni di quanti paventavano che si potesse in tal modo offrire alla maggioranza la predisposizione di strumenti di controllo sui partiti di opposizione.

Di tali atteggiamenti si fecero interpreti i più prestigiosi esponenti del PCI e del MSI: l'onorevole Togliatti e l'onorevole Almirante. E il disegno di legge del senatore Sturzo non fece alcun passo avanti.

Altri progetti di legge, predisposti negli anni '60 dalla Commissione per i problemi costituzionali del PRI e dal Club Turati, che pure attribuivano ai partiti politici personalità giuridica di diritto privato (il secondo prevedeva anche il finanziamento pubblico

dei partiti), anche se hanno rappresentato un importante contributo sul piano dell'elaborazione giuridica, nemmeno si affacciarono alle aule parlamentari.

Il problema era marginalmente sentito in quegli anni, sia dalle forze politiche, sia dall'opinione pubblica.

La stessa critica alla partitocrazia che veniva sviluppata, con autorità non minore della *vis polemica*, dal Maranini, pur anticipando temi che, a partire dagli anni '80, avrebbero trovato ampia diffusione in tutti i settori, veniva allora giudicata reazionaria e come tale trovava scarsa udienza.

* * *

Il problema del ruolo dei partiti nel nostro ordinamento venne affrontato, invece, agli inizi degli anni '70 sotto un profilo del tutto diverso: quello relativo all'opportunità di assicurare un finanziamento pubblico per consentire loro di assolvere ai compiti previsti dall'articolo 49 della Costituzione.

Una proposta di legge costituzionale fu presentata nel corso della V legislatura, il 21 maggio 1970, dagli onorevoli Greggi, Bima, Boldrin, Borra, Barbieri, Maggioni e Sartor. Essa prevedeva il «finanziamento dei partiti e delle organizzazioni di categoria».

Nella relazione che accompagnava la proposta si legge:

«Il finanziamento pubblico dei partiti appare ormai evidentissimamente una esigenza irrinunciabile, se si vogliono rinnovare e moralizzare tutte le condizioni della vita pubblica italiana.

Non è possibile insieme che vi siano accuse di partitocrazia, che i partiti esercitino di fatto importanti funzioni politiche anche a livello rappresentativo e parlamentare, e non sia in qualche modo assicurata la possibilità di finanziamento dei partiti stessi, in condizioni di autonomia.

Il finanziamento pubblico per legge è previsto per 10 anni in quanto si riconosce che la condizione normale di finanziamento dei partiti deve essere quella della libera e volontaria sottoscrizione degli iscritti e dei simpatizzanti: le proposte di legge vogliono soltanto rendere più rapido questo processo di responsabilizzazione e di maturazione degli elettori italiani, eliminando nello stesso tempo ogni giustificazione e tentazione di abusi al fine di assicurare l'azione e la vita stessa dei partiti».

La proposta di legge, in attuazione dell'articolo 18, primo comma, dell'articolo 39 e dell'articolo 49 della Costituzione, prevedeva:

– all'articolo 2: «Per assicurare il finanziamento pubblico e palese dei partiti e per permettere la costituzione ed il libero funzionamento di organizzazioni di categoria, efficienti ed effettivamente autonome, ogni cittadino italiano elettore è tenuto al versamento di una quota fissa annua di lire 1.000, ed ogni cittadino italiano, che ha compiuto gli studi, è tenuto al versamento di una quota pari allo 0,5 del suo reddito da attività produttiva, in favore della organizzazione professionale che egli preferisce»;

– all'articolo 3, primo comma: «Per il riparto delle quote di finanziamento dei partiti si provvede sulla base delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, in proporzione ai voti ottenuti nelle ultime elezioni politiche generali e con esclusione dei partiti o delle liste che non abbiano raggiunto l'1 per cento dei votanti»;

– all'articolo 3, secondo comma: «Per il riparto dei versamenti destinati alle organizzazioni professionali di categoria si provvede sulla base dei risultati delle votazioni che avranno luogo nella ultima domenica di aprile immediatamente precedente la festività del 1° maggio, su base provinciale, con riparto delle quote proporzionali ai voti ottenuti dalle singole liste delle varie categorie, e con esclusione delle liste che non abbiano raggiunto, sempre su base provinciale, almeno il 5 per cento dei votanti»;

– all'articolo 7: «La riscossione delle quote di cui alla presente legge avrà luogo con i normali ruoli di ricchezza mobile sia per le quote di categoria professionale sia per la quota fissa annua di lire 1.000».

Ben più organica era la proposta presentata dagli onorevoli Bertoldi, Salvatore e altri 13 deputati socialisti, che introduceva un finanziamento pubblico per i partiti, ma contemporaneamente riconosceva la personalità giuridica di diritto privato degli stessi e stabiliva le modalità in base alle quali i partiti dovevano organizzarsi per la riscossione dei contributi, nonché individuava i finanziamenti e i contributi vietati.

Per sommi capi essa prevedeva, all'articolo 1, che i partiti politici, che abbiano partecipato alla elezione per la Camera dei deputati, hanno diritto ad un contributo statale annuo a condizione che siano rappresentati alla Camera stessa da un gruppo parlamentare composto da almeno cinque deputati. Il contributo dello Stato sarà pari all'importo ottenuto moltiplicando per mille il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e sarà diviso tra i partiti, per il 20 per cento in parti uguali, e per il restante 80 per cento in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascun partito nelle elezioni stesse.

L'articolo 5 stabiliva che: «I partiti che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nel loro statuto gli organi i cui titolari sono abilitati a riscuotere; a questi è conferita, inoltre, la rappresentanza legale del partito.

All'atto dell'erogazione del contributo, al partito è comunque riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato».

L'articolo 13 vietava ai partiti e alle organizzazioni di partito di «ricevere o comunque accettare finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta:

a) da parte di enti pubblici statali, regionali, provinciali o locali;

b) da parte di enti economici statali o parastatali;

c) da parte di società a partecipazione statale. Nelle società in cui la partecipazione statale è di minoranza, i rappresentanti del capitale pubblico sono tenuti ad opporsi alla corresponsione ai partiti di sovvenzioni o contributi sotto qualsiasi forma;

d) da parte di società private se i finanziamenti o le contribuzioni non sono stati deliberati dall'organo sociale competente e non sono iscritti nel bilancio e non siano vietati dalle leggi vigenti;

e) da qualsiasi ramo della pubblica amministrazione statale, regionale e locale;

f) dai servizi segreti statali».

L'articolo 14 puniva le violazioni di detti divieti con una multa fino a lire 10 milioni e con la reclusione fino ad un anno.

A parte la diversa compiutezza e rilevanza dei due testi, sia la proposta Greggi che quella Bertoldi anticipavano un'esigenza: quella del finanziamento pubblico dei partiti che già serpeggiava nel dibattito politico e si sarebbe riproposta con forza nel corso della VI legislatura.

A metà degli anni '70, fu infatti evidente come i costi dell'attività politica continuamente crescenti, che non venivano coperti dalle ordinarie contribuzioni degli iscritti, avessero contribuito allo svilupparsi di un sistema occulto di finanziamento dei partiti.

L'obiettivo di una moralizzazione della vita pubblica, lo stesso che in una logica diversa (in quella cioè del contenimento delle spese elettorali, della regolazione dei partiti e della trasparenza dei loro bilanci) era stato alla base del disegno di legge del senatore Sturzo sedici anni prima, fu invocato per giustificare l'intervento finanziario dello Stato a favore dei partiti.

E, oltre al progetto di legge ripresentato dall'onorevole Bertoldi, fu depositata alla Camera, il 20 marzo 1974, la proposta degli onorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia, Reale Oronzo: «Contributo dello Stato al finanzia-

mento dei partiti politici» divenuta poi, con alcune marginali modifiche, la legge 2 maggio 1974, n. 195.

In un punto sostanziale la proposta Piccoli si distingueva da quella Bertoldi: nel mancato riconoscimento giuridico dei partiti. Per dirla con l'icastica forma usata da Giuseppe Spagnolo nel suo studio sui reati di illegale finanziamento dei partiti politici, «da un regolamento dell'attività dei partiti senza finanziamento pubblico (il progetto Sturzo) si era passati, con il progetto Bertoldi, ad un finanziamento con regolamentazione, per approdare infine, con il progetto Piccoli, ad un finanziamento senza regolamentazione».

E in questa prospettiva venne egualmente invocato a giustificazione l'articolo 49 della Costituzione.

Nell'ampia relazione dell'onorevole Galloni, che illustrava il testo del progetto per l'aula di Montecitorio, si legge infatti: «La proposta di legge Piccoli, tenuta presente come testo base dalla Commissione, ha raccolto il vasto movimento di opinione che ha dibattuto, in sede culturale e politica, il tema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e, per conseguenza, quello del rilievo che ha il partito politico all'interno del nostro ordinamento, della sua natura giuridica, della sua funzione politico-costituzionale e dell'ammissibilità del suo finanziamento pubblico... L'articolo 49 della Costituzione ha riconosciuto la posizione e la funzione del partito quale strumento offerto ai cittadini per realizzare fini politici e di interesse generale al grado più elevato di dignità costituzionale: l'esercizio della sovranità popolare e, in concreto, la determinazione della politica nazionale; ma nello stesso tempo non ha subordinato l'esistenza dei partiti ad alcun condizionamento o limite ideologico interno, programmatico o strutturale e pertanto non ha modificato il carattere del partito che è, e continua ad essere, al pari delle associazioni previste dall'articolo 18, espressione di autonomia privata.

Questo vuol dire che il partito – ancorché dotato di una funzione pubblica – è previsto, nel nostro sistema costituzionale, con la struttura propria di un ordinamento giuridico privato. Il suo carattere istituzionale – se a questi ci vogliamo riferire – è dotato di una istituzionalità cosiddetta esterna; e cioè, come qualunque associazione, non ha altri limiti che i limiti esterni che sono costituiti dalla legge civile comune e dai divieti posti dalla legge penale. L'unico limite specifico esterno posto al partito – oltre a quelli comuni a tutte le associazioni private – è quello previsto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».

Vale la pena di soffermarsi su questo punto della relazione Galloni, in quanto da tale impostazione sono derivati, nella fase del dibattito parlamentare, la reiezione di alcuni fondamentali emendamenti e, in quella di applicazione della legge, le distorsioni e gli abusi successivamente emersi.

Da un lato l'onorevole Galloni sosteneva che «il finanziamento pubblico dei partiti nasce da una valutazione di opportunità circa l'attuale capacità dei partiti a far fronte ai loro compiti istituzionali con mezzi di autofinanziamento di cui essi dispongono. L'insufficienza delle fonti lecite di finanziamento comporta per i partiti la necessità del ricorso alle fonti illecite, ricorso che deve essere assolutamente evitato se si vuole salvare l'integrità del sistema democratico, indipendentemente dal fatto se i finanziamenti definiti illeciti, isolatamente considerati, configurino o meno gli estremi dell'illecito penale amministrativo... Il finanziamento illecito viola il principio costituzionale contenuto nell'articolo 49 perché altera il libero concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale... Nella misura in cui i gruppi di pressione pubblica o privata, e non i soli cittadini iscritti, divengono in qualche modo determinanti, o comunque concorrono a determinare le scelte dei partiti sulla politica

nazionale, le istituzioni democratiche nel loro complesso vengono aggredite e scosse dalle fondamenta... L'intervento dello Stato a questo punto diventa necessario ed urgente per la salvezza di sé stesso, delle istituzioni democratiche nate dalla Resistenza, per la sopravvivenza della prima Repubblica».

Dall'altro egli negava, in polemica con le posizioni sostenute dagli onorevoli Bozzi, Bandiera e Battaglia, che, una volta entrati nell'ordine di idee di disciplinare il finanziamento dei partiti, ne derivasse la necessità di una regolamentazione interna dei partiti *ex* articolo 49.

«Mi pare emerga in tutta evidenza, – affermava infatti Galloni – la ragione della pretesa ambiguità o – a meglio dire – della ambivalenza del partito, geloso da un lato della sua autonomia privata, fuori da ogni condizionamento di organi pubblici, e impegnato, dall'altro, a svolgere una funzione quant'altri mai pubblica, sino ad apparire quasi paradossalmente una struttura che si propone di condizionare lo Stato e pretende di non esserne in nessuna misura condizionata.

Per questo non sono mancati coloro i quali – a cominciare dallo stesso senatore Sturzo – hanno ritenuto che per sanare questa apparente incongruenza si dovesse disporre una disciplina interna all'organizzazione del partito ed hanno ritenuto che questa disciplina discendesse dagli stessi princìpi costituzionali. Si è parlato così di una legge sulla registrazione dei partiti o di riconoscimento della loro personalità giuridica e si è sostenuto che la funzione costituzionale che essi sono chiamati a svolgere giustifica il sacrificio, almeno parziale, della loro autonomia.

Il relatore ritiene di non poter condividere questa opinione.

La Costituzione, quando ha previsto che una libera struttura associativa potesse assumere personalità giuridica ed essere soggetta alla registrazione e al controllo pubblico della sua organizzazione, lo ha detto espressamente...

L'articolo 49 prevede, invece, un solo tipo di partito, quello non registrato ed avente libera natura associativa. Non può il legislatore ordinario, senza violare la Costituzione, configurare un secondo tipo di partito, quello registrato o controllato, che dalla Costituzione non è previsto...».

«L'articolo 49 stabilisce, quindi, la completa autonomia dei partiti rispetto allo Stato, fissa un principio non derogabile dal legislatore ordinario secondo cui la struttura e la vita interna del partito sono regolate solo dalle sue norme e cioè dalla sua esclusiva potestà di darsi un ordinamento».

Proprio il rifiuto di affrontare il problema complessivo della posizione giuridica dei partiti avrebbe vincolato anche la soluzione del problema dei controlli sulla gestione dei contributi statali e sui bilanci dei partiti.

Non era certo possibile evitarli, trattandosi di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, né ciò sarebbe stato politicamente giustificabile, volendosi dare al provvedimento proprio un significato di moralizzazione.

Affidarli alla Corte dei conti avrebbe, però, comportato una violazione dell'autonomia dei partiti. Fu scelta così la strada di inserire il finanziamento dei partiti tra le spese delle Camere, in modo che l'autonomia contabile del Parlamento rappresentasse un riparo rispetto a qualsiasi forma di accertamento sui bilanci dei partiti stessi.

Nel corso del dibattito, l'onorevole Bozzi, criticando il rapporto «triangolare» Presidenti delle Camere – gruppi – partiti, aveva sottolineato che il «controllo da parte del Presidente della Camera... tutto è meno che controllo... Il Presidente della Camera controlla soltanto la rispondenza del bilancio del partito allo schema di bilancio che è annesso a questa proposta di legge – non so i revisori dei conti che cosa debbano fare – non può chiedere nessuna pezza d'appoggio, non può chiedere niente a dimostrazione

della veridicità di quelle impostazioni di bilancio».

E in sede di replica lo stesso Galloni, difendendo la scelta fatta dalla Commissione, aveva dovuto ammettere che: «Non volendo e non potendo in questa sede dare una definizione giuridica del partito politico, è possibile riconoscere, ai fini del finanziamento, il partito politico solo attraverso il suo collegamento con gli organi parlamentari, e quindi di conseguenza con il Parlamento... Se si dà questa interpretazione diventa allora logico il rapporto triangolare...».

L'atteggiamento del relatore non era casuale.

Esso rifletteva le preoccupazioni dei due maggiori partiti di governo e di opposizione, la DC e il PCI (da cui non si discostava neppure il MSI), interessati a garantirsi il finanziamento pubblico, ma, per opposti motivi, contrari ad un troppo penetrante sistema di controlli sulla vita interna dei partiti.

Da un lato il PCI, sulla base delle vecchie preoccupazioni già espresse alla Costituente, temeva che da forme di controllo sui partiti, che avrebbero potuto discendere da una piena attuazione dell'articolo 49, derivassero ingerenze, da parte di organi legati all'esecutivo, sulle forze di opposizione.

Dall'altro il gruppo dirigente democristiano paventava che forme di controllo interno imposte ai partiti potessero tradursi in uno strumento a favore delle correnti minoritarie.

La conferma di quanto sopra affermato sta nel voto con cui l'Assemblea di Montecitorio si espresse su un emendamento degli onorevoli Carlo Donat Cattin e Guido Bodrato, che prevedeva che i contributi finanziari fossero ripartiti tra gli uffici centrali e gli organi locali del partito «sulla base di criteri stabiliti dal partito stesso con apposito regolamento, approvato nelle forme e nei modi statutariamente previsti per le modificazioni dello statuto del partito».

L'onorevole Donat Cattin, illustrando detto emendamento, aveva ricordato che «L'articolo 49 configura i partiti come strumento di partecipazione politica dei cittadini (iscritti), in quanto attraverso i partiti essi sono chiamati "a concorrere a determinare la politica nazionale". La formazione della volontà politica del partito deve cioè, costituzionalmente, svilupparsi dal basso verso l'alto... evitando l'alterazione delle scelte politiche mediante strumenti di pressione... che deformerebbero le normali modalità di formazione del consenso.

Nella misura in cui il finanziamento pubblico dei partiti serve ad evitare (o ad attenuare) alterazioni del tipo or ora accennato..., la legge deve prevedere modalità di utilizzo dei contributi finanziari pubblici tali da impedire che la formazione della volontà politica del partito venga alterata mediante l'uso degli stessi finanziamenti pubblici. Questo si avrebbe qualora non si prevedesse nessuna garanzia circa la modalità di ripartizione dei contributi stessi tra gli organi locali del partito, permettendo agli organi centrali... di utilizzarli per rafforzare e mantenere nel tempo, intervenendo dall'alto, la prevalenza di tali indirizzi».

La maggioranza dell'Assemblea, accogliendo la tesi del relatore Galloni, secondo il quale gli emendamenti così come formulati avrebbero portato la legge ad entrare nella disciplina interna dei singoli partiti, respinse l'emendamento Donat Cattin. Ma, riconoscendo la validità teorica delle sue affermazioni, cercò di risolvere il problema approvando un altro emendamento della Commissione allo schema di bilancio dei partiti allegato alla proposta di legge, in cui si prevedeva che sotto la voce «spese», al punto 3, «contributi alle sedi e organizzazioni periferiche», fosse aggiunto: «È in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti e regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e le organizzazioni periferiche».

Come si vede una formulazione del tutto ipotetica, destinata a restare, nella maggior parte dei casi, lettera morta e che, anche

quando attuata, non avrebbe garantito alcun effettivo controllo.

In realtà la soluzione adottata con la legge 2 maggio 1974, n. 195, servì a garantire ai partiti un supporto economico rappresentato dal finanziamento pubblico, ma non risolse minimanente il problema del loro ruolo e della loro configurazione nel nostro ordinamento.

* * *

A fronte della mancata regolamentazione giuridica, l'inadeguatezza della normativa del 1974 apparve di tutta evidenza in occasione del *referendum* abrogativo della legge n. 195 del 1974, promosso nel 1978 dai radicali, allorché, seppure la maggioranza dei votanti si espresse in senso contrario, il 43 per cento dei votanti si pronunciò per l'abrogazione, a dimostrazione che nella coscienza popolare le nuove norme non erano state percepite come segnale di una svolta effettiva nel senso di una maggiore trasparenza della vita pubblica.

In particolare l'insufficienza dei controlli, già evidenziata nel corso della discussione parlamentare, si era manifestata sin dai primi anni di applicazione della legge.

Fu questo il motivo per cui, quando sorse il problema di rendere ricorrenti i contributi per le elezioni europee e regionali, che la legge 8 agosto 1980, n. 422, aveva stabilito solo per le consultazioni del 1979 e del 1980, nonché di un adeguamento monetario dei contributi ordinari ai partiti, rimasti fermi ai valori del 1974 a fronte di un tasso di inflazione particolarmente elevato in quegli anni, fu chiaro ai gruppi parlamentari che ciò non avrebbe potuto avvenire senza stabilire contestualmente maggiori controlli e rivedere le disposizioni vigenti, se non a prezzo di una accresciuta impopolarità.

Pertanto il Senato decise nella seduta del 6 marzo 1980 di stralciare dalla legge finanziaria per il 1980 l'articolo 40, che prevedeva appunto l'aumento del contributo annuale dello Stato per l'attività e i compiti dei partiti politici, per inserirlo in un provvedimento di più ampia portata.

Presentati successivamente i disegni di legge dei senatori Maurizio Ferrara, Maffioletti, Colajanni e Perna (PCI), Cipollini e altri (PSI), Stanzani Ghedini e Spadaccia (Partito radicale), Malagodi e Fassino (PLI), Signori e altri (PSI), Crolalanza e altri (MSI), Bartolomei e altri (DC), Modica e altri (PCI), detti progetti furono affidati alla 1ª Commissione che elaborò due diversi disegni di legge che vennero presentati all'Assemblea di Palazzo Madama il 7 ottobre 1980 e su cui si svolse una discussione congiunta: il primo era relativo alle «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»; il secondo riguardava l'«Anagrafe patrimoniale degli eletti a cariche pubbliche».

Malgrado, prima al Senato e poi alla Camera, la discussione generale sui due progetti si sia svolta in forma congiunta, l'*iter* successivo dei due provvedimenti fu differenziato, tant'è che la legge relativa alle modifiche alla legge n. 195 del 1974 fu promulgata il 18 novembre 1981, col n. 659; quella contenente «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti» il 5 luglio 1982, col n. 441.

L'originario disegno di legge di modifica della legge n. 195 del 1974, proposto a nome della 1ª Commissione dal senatore Bonifacio, a fronte della previsione di un aumento annuo indicizzato al 75 per cento dell'indice del costo della vita dei contributi per le spese per l'elezione della Camera e del Senato (articolo 1 della legge n. 195 del 1974) e di quelli ordinari, dati quale concorso per l'attività dei partiti (articolo 3 della stessa legge), nonché di uno stanziamento permanente per le elezioni regionali e del Parlamento europeo, ampliava la sfera dei divieti e dei vincoli relativi ai finanziamenti ai diversi soggetti politici, da parte di organi della pubblica amministrazione e

dei privati, ma non affrontava peraltro il problema della regolamentazione giuridica dei partiti.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge, il senatore Bonifacio affermava: «Varie disposizioni colmano le lacune della legge del 1974 ed introducono nuovi, significativi obblighi... Ci si è preoccupati... di chiudere ogni varco all'elusione dei divieti che la precedente legge aveva posto e penalmente sanzionati. Venivano là contemplati i "finanziamenti e i contributi" diretti ai partiti, alle loro articolazioni politico-organizzative, ai Gruppi parlamentari. Nell'attuale proposta la cerchia dei destinatari diventa omnicomprensiva...

Un rigoroso sistema di pubblicità assiste i finanziamenti e contributi leciti, a qualsiasi soggetto politico essi siano destinati. Vengono disciplinati i meccanismi, si fissa una sanzione penale (con la significativa aggiunta della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici), si istituisce il rilevante diritto di accesso dei cittadini alla relativa informazione».

Ma, nella stessa logica che aveva ispirato l'onorevole Galloni, Bonifacio sosteneva: «Il partito politico può adempiere alla funzione sua propria solo se la legge rinuncia a scendere all'interno della sua vita. È di tutta evidenza, infatti, che interventi legislativi di questo tipo concorrerebbero a "pubblicizzare" i partiti, a progressivamente ufficializzarli, a distruggere, insomma, ogni loro capacità di svolgere un ruolo che non costituisca proiezione dello Stato verso la società, ma, all'opposto, nella società affondi le radici sue proprie».

Nel corso della discussione generale, il senatore Spadaccia gli obiettò: «Quello che contestiamo è la contraddizione della vostra impostazione... Ci possono essere due tipi di impostazione della funzione dei partiti nell'ordinamento costituzionale. Uno è quello di definire il partito come lo definisce la Costituzione: libera associazione per concorrere alla determinazione della volontà popolare con metodo democratico. Allora questo tipo di partito, associazione libera, espressione della società civile, viene finanziato nei momenti in cui incontra le istituzioni, nei momenti in cui la sua funzione si esplica nel determinare la volontà popolare. Sono i momenti elettorali... L'altra concezione, ugualmente legittima, era quella di dire che il partito è momento della vita istituzionale dello Stato, è istituzione. A quel punto ecco i controlli pubblici e l'ordinamento garantista; a quel punto entrano in gioco necessariamente il problema dei diritti dell'iscritto al partito, il problema della sua organizzazione, che non può essere affidata all'autonomia del partito, ma deve essere, se è istituzione dello Stato, regolata dalla legge dello Stato, regolati e garantiti dalla legge i meccanismi delle candidature, la selezione delle candidature, in un partito istituzione di uno Stato democratico che non voglia ridursi a stato corporativo con una classe dirigente che non si chiuda in sé stessa e si difenda corporativamente, ma che vuole continuare ad essere espressione delle esigenze della società civile».

Nella replica Bonifacio aveva cercato di eludere la stringente obiezione di Spadaccia, affermando: «Voi disegnate un'immagine di partito politico che non è l'immagine del partito politico degli anni '80. Nella logica... sottostante al vostro disegno di legge, c'è un partito il cui modello appartiene all'epoca liberale democratica: il modello del partito come comitato elettorale o di attività paraelettorali, un comitato che si scioglie dopo il momento elettorale! Ma i nostri tempi – non potete negarlo – hanno conosciuto la grande realtà dei partiti di massa che sono tutt'altra cosa, come tutt'altra cosa è quel partito del quale parla l'articolo 49 della Costituzione... Non c'è divergenza sul finanziamento pubblico ai partiti, c'è divergenza sulla concezione del partito. La nostra è diversa dalla vostra».

Non volle accettare, il senatore Bonifacio, il fatto che proprio la sua concezione del

partito strideva con il «finanziamento senza regolamentazione».

Al testo originario della Commissione non furono apportati sostanziali mutamenti dall'Aula del Senato. E alla Camera si procedette solo a una riformulazione, accorpando i diversi articoli e abolendo l'indicizzazione dei contributi elettorali, per vincere l'ostruzionismo radicale.

Anche la legge 18 novembre 1981, n. 659, muovendosi sostanzialmente sulla falsariga della legge del 1974, non risolse quindi minimamente i problemi che quella normativa aveva lasciato aperti, non avendo voluto affrontare il problema della regolamentazione giuridica dei partiti.

* * *

La riflessione complessiva sui problemi istituzionali del Paese svolta tra il 1983 e il 1985 in seno alla Commissione Bozzi non trascurò di soffermarsi sul ruolo dei partiti.

All'analisi di questo problema furono dedicate apposite sedute (il 19, 24, 26 luglio e il 25 settembre 1984) sulla base di una comunicazione introduttiva dello stesso Presidente Bozzi.

Molte e interessanti furono le considerazioni sviluppate nel corso della discussione generale, ma su di essere non ci soffermeremo. Quello che merita ricordare sono le conclusioni cui pervenne la relazione di maggioranza, che propose di riformulare come segue l'articolo 49 della Costituzione:

«Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodi democratici, a determinare la politica nazionale.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche, e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze».

È noto che le conclusioni della Commissione Bozzi non si tradussero mai in concreti interventi legislativi, ma ci è sembrato opportuno richiamarle perché sono indicative di un orientamento circa il riconoscimento giuridico dei partiti nuovo, rispetto alle più restrittive interpretazioni dell'articolo 49 della Costituzione che avevano caratterizzato il dibattito politico negli anni precedenti.

E in questa nuova logica si collocano anche le proposte di legge per la riforma del finanziamento pubblico e l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione presentate nel corso della IX e della X legislatura.

Tra di esse ne ricorderemo solo due: quella dell'onorevole Spini (atto Camera n. 1995, IX legislatura), perché ha costituito il primo tentativo organico di affrontare la materia dopo il finanziamento pubblico, prevedendo in particolare, con significativa innovazione, un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti; e quella dell'onorevole Galloni (atto Camera n. 4976, X legislatura), sottoscritta da deputati della DC, del PCI, del PLI, del PRI e del PSI, volta a una parziale applicazione dell'articolo 49.

Nella relazione che illustrava questa seconda proposta, rovesciando la tesi sostenuta nel 1974 in occasione dell'approvazione della legge sul finanziamento pubblico, l'onorevole Galloni affermava: «I partiti non possono più essere considerati associazioni non riconosciute, sottratte a qualsiasi tipo di norma».

E l'articolo unico del progetto di legge recitava: «I verbali dei deliberati di qualsiasi struttura e organizzazione delle formazioni politiche, rappresentate in almeno un consiglio regionale o che, a qualsiasi titolo, usufruiscono di un contributo o finanziamento pubblico, acquistano valore di atti pubblici

a tutti gli effetti quando sono richiesti dai loro statuti interni e coloro i quali li sottoscrivono assumono nell'occasione le vesti di pubblici ufficiali».

Abbiamo voluto soffermarci sulla proposta Galloni perché essa ci è parsa sintomatica dell'evoluzione intervenuta, rispetto a dieci anni prima, sul problema della regolazione dell'attività dei partiti.

Lo stesso padre della legge del 1974 si era reso conto che l'esperienza del «finanziamento senza regolamentazione» si era rilevata del tutto insufficiente al fine di garantire gli obiettivi perseguiti.

Le iniziative legislative che furono effettivamente discusse nel corso della X legislatura, peraltro, hanno riguardato non tanto il problema dell'attuazione dell'articolo 49, quanto quello della limitazione delle spese elettorali: un tema su cui già nel dicembre del 1980 era stata presentata alla Camera una proposta di legge da parte dell'onorevole Mammì e di altri parlamentari repubblicani.

Merita di soffermarsi un momento sulle diverse proposte presentate alla Camera tra il 1989 e il 1991, che furono unificate in un testo predisposto dal relatore onorevole Labriola, perché questo ha rappresentato l'impianto base su cui sì è poi innestata l'iniziativa legislativa tradottasi, nella legislatura successiva, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'articolato, approvato dalla 1ª Commissione, prevedeva un tetto per le spese di ciascun candidato alle elezioni per il Parlamento, variabile secondo l'ampiezza delle circoscrizioni e il tipo di sistema elettorale; il divieto di ogni forma di contribuzione della quale non vi fosse documentazione e pubblicità; la regolamentazione dell'uso dei «media» privati; limitazioni per la presenza, durante le campagne elettorali, di candidati e rappresentanti dei partiti o membri del Governo nelle trasmissioni radiotelevisive; la proibizione di svolgere propaganda elettorale per il voto di preferenza a singoli candidati a mezzo di manifesti, inserzioni pubblicitarie sulla stampa, *spot* radio-televisivi; l'istituzione della figura del committente responsabile, da indicare in qualsiasi pubblicazione di propaganda elettorale.

In realtà il testo unificato presentava non pochi punti di debolezza: in particolare non ci si poteva accontentare di una legge che stabilisse vincoli e limiti solo a carico dei singoli candidati trascurando il ruolo e l'attività dei partiti in una campagna elettorale.

Ha scritto in proposito Giuseppe Troccoli in un saggio su *Il finanziamento delle campagne elettorali* apparso su «Quaderni costituzionali», nell'agosto 1992: «Una mancata previsione dei partiti come soggetti destinatari dei limiti e degli obblighi previsti dalla disciplina della campagna elettorale avrebbe avuto serie conseguenze negative proprio sul fronte di quelle garanzie di libertà e parità delle opportunità che devono essere assicurate a tutti i candidati. È evidente, infatti, che in una campagna elettorale nella quale a carico dei singoli candidati esistono una serie di vincoli e limitazioni diventerebbe determinante l'appoggio economico e organizzativo, che le segreterie dei partiti, ove non sottoposte a tali vincoli, potrebbero assicurare ai candidati graditi o, comunque, allo *establishment* dei partiti stessi a danno dei cosiddetti *peones* o degli uomini nuovi, introducendosi così, tra l'altro, un elemento ulteriore di partitocrazia di cui veramente non sembra che alcuno senta il bisogno!».

Proprio sul tema del mancato controllo delle spese dei partiti si sviluppò in Aula l'opposizione dei deputati radicali e repubblicani, che richiedevano norme ben più incisive, e la legge non giunse in porto.

* * *

La consapevolezza della necessità di un approccio più ampio al problema del «diritto» dei partiti politici – anche a seguito delle inchieste giudiziarie e dell'iniziativa referendaria per la abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 195 del 1993,

relativa al finanziamento ordinario dei partiti – caratterizzarono i progetti presentati agli inizi della XI legislatura.

Essi furono esaminati dalla 1ª Commissione del Senato e unificati in un testo organico, predisposto dal relatore senatore Covatta, che affrontava complessivamente i problemi della regolamentazione dei partiti (tenuti, tra l'altro, a costituire, sul modello tedesco, una fondazione cui dovevano essere conferiti tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche direttamente o indirettamente appartenenti al partito), del loro finanziamento, attraverso la destinazione volontaria di una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF alle fondazioni ed attraverso contributi dello Stato per le elezioni, delle limitazioni delle spese elettorali, dei controlli, attraverso l'istituzione della Autorità nazionale di revisione; ed abrogava la legge n. 195 del 1974 e le sue successive modificazioni.

L'iniziativa del governo Amato, volta ad introdurre la nuova normativa per decreto alla vigilia del *referendum*, oltre a determinare le note reazioni che impedirono l'emanazione del decreto, bloccò l'*iter* parlamentare del progetto Covatta, che pure aveva forti caratteristiche riformatrici.

Il tema venne successivamente ripreso sotto il diverso profilo del finanziamento elettorale dei partiti, essendo stato abrogato dal *referendum* del 1993 il finanziamento ordinario, e di quello dei limiti di spesa delle campagne elettorali.

In occasione dell'esame dei disegni di legge riguardanti la riforma del sistema elettorale per il Senato, a seguito della pronuncia referendaria, infatti, il relatore senatore Salvi propose alla 1ª Commissione del Senato nella seduta del 15 giugno 1993 un testo che affrontava, insieme alla riforma della legge elettorale per il Senato, la disciplina della propaganda elettorale.

La normativa proposta per le campagne elettorali ricalcava in parte quella contenuta nel progetto Labriola della precedente legislatura, in parte le disposizioni introdotte per le elezioni amministrative dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

La Commissione, concluso l'esame degli articoli, manifestò un orientamento favorevole all'ipotesi di stralcio in Aula della parte relativa alla disciplina della campagna elettorale, in modo da trasformarla in un disegno di legge autonomo.

In coerenza con le indicazioni della Commissione, l'Assemblea di Palazzo Madama, al termine della discussione generale, decise lo stralcio e il testo relativo alla «disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» ebbe un suo autonomo *iter*, dando vita alla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

La legge n. 515 del 1993, ovviando ad alcune delle principali lacune contenute nel testo unificato che era stato discusso nel corso della precedente legislatura, ha introdotto, oltre al tetto di spesa per i candidati, anche un tetto per le spese elettorali dei partiti, prevedendo che il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento sia dai partiti trasmesso ai Presidenti delle Camere per il successivo inoltro alla Corte dei conti, cui spetta il controllo. Detto controllo, peraltro, è limitato alla verifica formale della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta.

Per i candidati, poi, è stato stabilito che la dichiarazione relativa alle spese elettorali venga sottoposta ad un Collegio regionale di garanzia istituito presso la corte di appello o il tribunale competente.

Successivamente con la legge 23 febbraio 1995, n. 43, analoghe disposizioni sono state estese alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Indubbiamente la legge n. 515 del 1993 ha rappresentato un salto di qualità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di campagne elettorali. Non a caso il presente disegno di legge riprende in larga parte la normativa di tale legge per quanto riguarda le spese elettorali.

Tuttavia anche la legge n. 515 del 1993 ha lasciato irrisolto il problema della configurazione giuridica dei partiti politici nel nostro ordinamento e conseguentemente dei controlli sui loro bilanci.

Anche la successiva legge 2 gennaio 1997, n. 2, che pure ha dettato norme più precise di quelle precedentemente vigenti in materia di bilanci ordinari dei partiti, proprio per non aver introdotto una regolamentazione giuridica, ha affidato la verifica dei bilanci ad un collegio di revisori nominati dai Presidenti delle due Camere, evitando ogni controllo da parte di organi «neutrali».

Per altro verso, le forme di finanziamento dei partiti introdotte dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e in ultimo dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, hanno oscillato fra soluzioni diverse e contraddittorie.

Dapprima, il puro contributo per le spese elettorali previsto dalla legge n. 515 del 1993, sull'ondata della pronuncia referendaria dello stesso anno.

Poi, la possibilità di destinare da parte dei contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti rappresentati in Parlamento, prevista dalla legge n. 2 del 1997: disposizione peraltro mai attuata e sostituita, in via transitoria, per il 1997 e il 1998, da un'erogazione ai partiti a carico del bilancio dello Stato «senza alcuna corrispondenza con le dichiarazioni dei redditi... e con effetti perversi», come ha evidenziato Massimo Teodori nel volume «Soldi e Partiti».

Infine, un rimborso delle spese elettorali, attraverso la distribuzione di appositi fondi, istituiti per le elezioni per il Parlamento europeo, per quello nazionale e per i consigli regionali, e corrisposti in percentuale annua durante i cinque anni di vita di una legislatura, deciso con la legge 3 giugno 1999, n. 157, che di fatto ha ripristinato il finanziamento ordinario dei partiti.

Anche la norma introdotta dalla legge n. 2 del 1997, che consente detrazioni di imposta per le erogazioni liberali effettuate sia da persone fisiche sia da persone giuridiche in favore dei partiti politici, non ha modificato il rapporto tra finanziamento statale e finanziamento volontario della politica.

A dimostrazione che, senza affrontare il problema della regolamentazione dell'istituzione «partito», diviene difficile anche individuare una corretta soluzione del problema del suo finanziamento e incentivare i cittadini a sostenere i costi della politica.

* * *

Abbiamo voluto ripercorrere il lungo *iter* del dibattito svoltosi dalla Costituente ad oggi sul ruolo dei partiti nel nostro ordinamento e sul «costo della democrazia», non per scolastica pedanteria, ma perché questo è il modo che ci è sembrato meglio evidenziare la necessità di un approccio complessivo al problema.

In un quadro politico del tutto diverso dall'attuale, quando il problema principale era quello dell'invadenza dei partiti nella vita delle istituzioni e della conseguente necessità di porre un limite alla loro pervasività, il D'Antonio osservava che: «la crisi del sistema dei partiti è la crisi dello Stato» e che, per superarla, «occorre portare il partito al centro del quadro delle riforme, farne la principale preoccupazione degli artefici del risanamento», togliendo il partito dalla condizione di associazione non riconosciuta.

Oggi, in un sistema politico profondamente modificato, quando il ruolo dei partiti appare più marginale, qualcuno potrebbe ritenere che sia meno urgente affrontare questo tema.

Non è così. Vogliamo ricordare che lo stesso D'Antonio, rapportando il problema del ruolo dei partiti a quello della riforma elettorale, sottolineava: «Certamente sui partiti si può intervenire con azioni indirette, con la riforma delle leggi elettorali e con la revisione della forma di governo in senso

maggioritario o presidenziale; ma... se il partito è guasto in sé stesso rimarrà guasto anche nel più raffinato sistema maggioritario».

Inoltre, proprio la perdita di ruolo dei partiti rischia di diventare fattore di crisi della politica. Si pone quindi l'esigenza di restituire un ruolo ai partiti come centro del dibattito, come occasione di recupero del confronto ideale, come sede per la riscoperta della politica.

Il partito deve essere la sede «istituzionale» in cui i cittadini si ritrovano per concorrere a determinare gli indirizzi e le scelte della comunità. Ma per riportare i cittadini alla politica occorre offrire loro sedi di dibattito trasparente, garantite, in cui ognuno possa vedere valorizzato il proprio contributo. E pensare a un'autoriforma dei partiti e a un recupero della militanza senza una regolamentazione giuridica che assicuri l'effettivo rispetto della democrazia interna, riduca il peso degli apparati e limiti le scelte di vertice, attraverso l'obbligo del ricorso alle elezioni primarie per la designazione dei candidati, è puramente illusorio. La normativa che qui proponiamo rappresenta il tentativo di dare una risposta organica all'esigenza di collocare il partito politico nel giusto ruolo del nostro ordinamento costituzionale, definendone natura giuridica, regole di vita interna, procedure per la scelta dei candidati, trasparenza dei bilanci.

* * *

Il disegno di legge è suddiviso in sei titoli. Il I, volto all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, stabilisce le norme che devono essere rispettate per consentire il riconoscimento giuridico di un partito politico ed istituisce la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici. Il II regolamenta le elezioni primarie per la scelta dei candidati. Il III è relativo ai bilanci, alle forme di finanziamento e alle agevolazioni in favore dei partiti riconosciuti. Il IV disciplina il controllo delle spese per la campagna elettorale. Il V definisce le sanzioni per le violazioni della presente normativa. Il VI reca una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sui partiti politici, con particolare riferimento al loro finanziamento, alla disciplina della propaganda elettorale e alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive, nonché l'abrogazione delle precedenti disposizioni e una norma di copertura finanziaria.

* * *

Le disposizioni del titolo I rispondono all'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione, togliendo il partito dalla sua attuale condizione di associazione non riconosciuta.

L'attribuzione ai partiti della personalità giuridica è il presupposto per il riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge e di ulteriori ruoli nell'ordinamento giuridico. I requisiti per ottenere la personalità giuridica sono modellati sull'esempio del progetto predisposto nel 1945 in Francia dal professor Fransois Goguel per l'Assemblea Costituente, del progetto Sturzo del 1958 e di quello della Commissione per i problemi costituzionali del PRI, e consistono semplicemente nella approvazione obbligatoria di uno statuto del partito (articolo 1) che definisca: 1) obiettivi e numero, composizione, attribuzioni degli organi; 2) competenze a decidere sull'ammissione e l'esclusione dei singoli membri del partito; 3) garanzie a tutela delle minoranze interne.

Con il comma 2 si integra il dettato costituzionale, secondo il quale i partiti devono agire con metodo democratico, con l'affermazione che essi devono osservare i princìpi fondamentali del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, recependo la proposta del Parlamento europeo in tema di regolamentazione dei partiti politici dell'Unione.

Con le successive disposizioni del titolo I, si stabiliscono per legge: le procedure d'iscrizione e di dimissioni dal partito, da ef-

fettuare con atto autenticato, e il deposito presso la cancelleria del tribunale degli elenchi degli iscritti, da aggiornare ogni sei mesi, a cura del responsabile territoriale del partito (articolo 2); il voto limitato per le elezioni degli organi interni (articolo 3); le garanzie per le minoranze che devono essere stabilite dallo statuto (articolo 4); gli atti per i quali occorre l'intervento di un notaio o di un cancelliere di tribunale (articolo 5); la pubblicità delle riunioni degli organi del partito, dei libri sociali e degli elenchi degli iscritti, secondo modalità previste dallo statuto (articoli 6 e 7); le competenze, le procedure e le incompatibilità per i collegi dei probiviri (articolo 8); la responsabilità, le competenze e le incompatibilità del segretario amministrativo (articolo 9); un rinvio allo statuto e al codice civile per quanto riguarda la nomina e le funzioni dei collegi dei revisori dei conti (articolo 10).

Alle disposizioni fissate negli articoli da 2 a 10 devono uniformarsi gli statuti dei partiti per ottenere la registrazione.

La competenza per il giudizio di conformità e la conseguente registrazione degli statuti dei partiti, da cui deriva il riconoscimento della personalità giuridica e la possibilità di fruire delle provvidenze previste dal presente disegno di legge, è assegnata ad una Commissione di garanzia (articolo 11). Tale Commissione, modellata sull'esempio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e denominata «Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici», è composta da sette membri designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio nazionale forense e dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Non possono essere nominati membri della Commissione coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nel quinquennio precedente, la carica di parlamentare europeo o nazionale, di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, o di componente delle rispettive giunte (articolo 12).

* * *

Le disposizioni contenute nel titolo II introducono nel nostro ordinamento l'istituto delle elezioni primarie per la scelta dei candidati, di partito o di coalizione, alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale ed europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali e dei candidati alle cariche di presidente di regione e di provincia e di sindaco.

Il tema delle elezioni primarie è stato più volte affrontato nel dibattito politico degli ultimi anni ed è stato oggetto di diverse iniziative legislative nel corso di questa e della passata legislatura. Tali iniziative, non contemplando il riconoscimento giuridico dei partiti, prevedevano la possibilità di partecipare alle primarie per tutti i cittadini che ne facessero richiesta.

Rispetto a queste proposte, il presente disegno di legge si differenzia in quanto affida agli statuti il compito di definire i soggetti titolari di elettorato attivo. Di scegliere cioè tra le primarie «chiuse» riservate ai soli iscritti al partito e primarie «aperte» cui possono partecipare, oltre agli iscritti, quanti ne facciano richiesta.

Vale la pena in proposito di ricordare che il primo articolato in materia di elezioni primarie, che fu predisposto dall'ufficio studi della Camera dei deputati agli inizi degli anni Ottanta, operava scelta più drastica, prevedendo che solo gli iscritti al partito avessero diritto di voto e potessero presentare la loro candidatura alle primarie.

Per dare ragione di questa scelta la relazione dell'ufficio studi della Camera, che accompagnava il progetto di legge, sottolineava come fosse necessario «per utilizzare, anche in Italia, lo strumento delle primarie» superare l'impostazione strettamente privatistica nell'ordinamento dei partiti, che pur di-

fesa da un ampio arco di giuristi negli anni Cinquanta, mostra, oggi, ampiamente la sua insufficienza. Sembra, infatti, che soltanto un controllo pubblico, sia pure limitato a certi momenti dell'attività dei partiti, possa porre un freno all'attuale serrata lotta di oligarchie che è evidente nella vita dei partiti italiani, in momenti quali la designazione dei candidati e la formazione delle liste in occasione delle elezioni politiche. La cerniera del rapporto tra partito ed opinione pubblica è data infatti dalle rappresentanze esterne, politiche e amministrative; in definitiva cioè dalla formazione delle liste elettorali. La passività della grande maggioranza degli iscritti è un fattore di sclerosi dei partiti. Si sente quindi l'esigenza di legare più stabilmente l'iscritto al partito. Il suo inserimento nell'ambito della struttura del partito postula che il cittadino-iscritto possa incidere sulla formazione della classe politica e sulla scelta dei candidati ai vari livelli e, innanzitutto, al livello nazionale. La formazione di una nuova classe politica sarà conseguente al rinnovamento dei partiti. La scelta delle candidature potrà, dunque, essere finalmente effettuata anche con la partecipazione effettiva dei singoli iscritti.

La soluzione adottata dal presente disegno di legge lascia agli statuti dei partiti sia l'introduzione delle primarie, sia la scelta fra «primarie aperte» e «primarie chiuse» e precisa che gli statuti possono prevedere che ogni cittadino, aderente o no al partito, possa proporre la propria candidatura. Inoltre, si stabilisce che le primarie possano svolgersi per la designazione di candidati alle elezioni per le quali non sia previsto il voto di preferenza, dal momento che un sistema elettorale basato sulle preferenze di per sé sottrae le scelte alle oligarchie di partito.

Entrando nel merito delle norme contenute nel titolo II, va rilevato che esse seguono lo schema del vecchio progetto predisposto dall'ufficio studi della Camera, ma sono suddivise in tre capi, per tenere conto del particolare regime da riservare alle scelte di coalizione.

Nel capo I sono dettate le disposizioni generali; nel II si definiscono le procedure per la designazione dei candidati del singolo partito; nel III quelle per la designazione dei candidati di coalizione.

All'articolo 13 si prevede la data entro cui effettuare le primarie: il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo dei diversi organi; il quarantacinquesimo in caso di elezioni anticipate. In tale ultima eventualità il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di quarantacinque giorni a quello previsto per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale. All'articolo 14 si prevede inoltre l'applicabilità alle elezioni primarie delle norme vigenti in tema di elezioni e di reati elettorali.

Le disposizioni del capo II stabiliscono: il diritto di elettorato attivo per gli iscritti al partito e, ove lo preveda lo statuto, per i sostenitori, e di elettorato passivo per tutti i cittadini (articolo 15); la nomina, da parte della direzione centrale del partito e delle direzioni delle articolazioni territoriali competenti, rispettivamente della commissione elettorale centrale e di quelle territoriali, nonché la predisposizione, ad opera della direzione centrale, del regolamento per lo svolgimento delle primarie (articolo 16); la competenza delle commissioni elettorali territoriali per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale presso cui gli elettori sono chiamati a votare, e per la verifica delle liste degli aventi diritto al voto (articolo 17); il deposito presso la cancelleria del tribunale delle relative liste (articolo 18); la competenza dei collegi dei probiviri a pronunciarsi sui ricorsi avverso l'esclusione dalle liste degli elettori (articolo 19); le procedure per la presentazione delle candidature, per la loro verifica e per i ricorsi contro l'eventuale cassazione delle stesse (articoli 20, 21 e

22). Si prevede poi che i regolamenti determinino i criteri per lo svolgimento delle attività preparatorie e le modalità per le operazioni di voto e si definiscono le procedure di voto, di scrutinio e di proclamazione dei designati. Si stabilisce altresì che copia del verbale di proclamazione dei candidati designati dalle elezioni primarie debba essere depositata presso l'ufficio elettorale competente unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature (articoli 23, 24 e 25). La decisione sui ricorsi avverso le operazioni di voto o la proclamazione dei designati spetta al collegio dei probiviri centrale (articolo 26).

Le disposizioni del capo III, relative alla selezione dei candidati di coalizione, contemplano due procedure alternative. In una prima ipotesi, entro il settantesimo giorno precedente la data delle elezioni primarie i partiti della coalizione determinano i collegi uninominali, le cariche monocratiche e il numero dei candidati nelle liste proporzionali comuni, di spettanza di ciascun partito; per la scelta del relativo candidato si applicano le norme previste dal capo II con riferimento al partito cui quella carica monocratica o quelle candidature sono state assegnate (articolo 27). In alternativa viene prevista una procedura di designazione dei candidati attraverso primarie cui partecipino tutti gli iscritti e i sostenitori dei partiti facenti parte della coalizione (articolo 28).

* * *

Il titolo III reca le disposizioni sui bilanci dei partiti politici, sui controlli, sui finanziamenti e le norme tributarie.

La trasparenza della gestione si basa sull'obbligo della tenuta delle scritture contabili nelle forme e nei modi previsti per gli imprenditori commerciali. Tali rilevazioni contabili si devono poi esprimere in un bilancio annuale, da presentare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno alla Commissione di garanzia (articolo 29).

Il bilancio, il cui contenuto è mutuato dalle norme in materia di società per azioni, contiene anche un rendiconto, in quanto le entrate ed uscite dei partiti politici rivestono particolare rilevanza nella gestione degli stessi. Le strutture dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del rendiconto sono state definite in modo tale da consentire una rappresentazione largamente comprensibile del patrimonio e dei movimenti economici e finanziari in genere, del partito politico. Il principio generale della redazione del bilancio è quello della rappresentazione veritiera e corretta, ed ove le norme applicate alla fattispecie non lo consentano, è prevista facoltà di deroga, in analogia con il terzo e il quarto comma dell'articolo 2423 del codice civile. È previsto che lo statuto di ciascun partito stabilisca la quota delle entrate ordinarie messe a disposizione delle articolazioni periferiche e di quelle destinate alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica (articolo 30).

Con l'articolo 31 si prevede la pubblicazione, sia sul giornale di partito, ove esistente, sia su un quotidiano a diffusione nazionale, del bilancio, a cura dei segretari amministrativi dei partiti.

Con l'articolo 32 vengono vietati contributi da parte di soggetti pubblici ai partiti, ai loro candidati, ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. I divieti sono estesi anche ai gruppi parlamentari, ferme restando le norme previste dai regolamenti interni delle Camere.

L'articolo 33 prevede la libertà di effettuare erogazioni in favore di partiti registrati. Le erogazioni liberali delle società debbono essere disposte dall'organo sociale competente e regolarmente iscritte in bilancio, allegando anche i nomi dei beneficiari. Le erogazioni possono essere effettuate anche a favore di candidati dei partiti registrati, limitatamente al periodo elettorale.

All'articolo 34 viene stabilito, in caso di un'erogazione liberale di denaro o di beni, forniture o servizi, per un importo o valore che superi la cifra di 10.000 euro (che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT), l'obbligo di una dichiarazione da parte del soggetto che la riceve, da depositare presso la Commissione di garanzia.

Con l'articolo 35 viene riconosciuto ai partiti politici registrati un rimborso per le spese elettorali pari a 0,50 euro per ogni voto ricevuto alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. L'ammontare dei rimborsi per le spese elettorali riconosciuti dal presente disegno di legge è nettamente inferiore a quelli previsti a carico del bilancio dello Stato dalla legge n. 157 del 1999, attualmente vigente, come viene evidenziato nella parte di questa relazione che illustra la norma di copertura.

Ci è parso infatti opportuno ridurre la quota del finanziamento pubblico e allargare, invece, l'importo e la sfera dei contributi volontari detraibili, per incentivare le erogazioni liberali, favorendo il finanziamento volontario della politica. A tal fine, agli articoli 36 e 37, viene confermata la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in favore dei partiti registrati, ma si innalza il tetto massimo detraibile. Inoltre la possibilità di detrazione viene estesa (sia pure per un importo inferiore) anche alle erogazioni effettuate a favore dei candidati in occasione delle elezioni.

All'articolo 38 è altresì prevista la possibilità per ciascun contribuente di destinare, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito al finanziamento di un partito politico registrato. Per garantire il carattere volontario di tale contribuzione è chiarito che ai singoli partiti sarà devoluto solo l'importo corrispondente alle indicazioni preferenziali espresse dai singoli contribuenti.

L'articolo 39 prevede tutta una serie di agevolazioni, sia per i partiti sia per i loro candidati, subordinate all'avvenuta registrazione dello statuto da parte della Commissione di garanzia. Fra queste, l'accesso ai mezzi di informazione, secondo quanto disposto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. Tra le norme proposte – alcune delle quali già vigenti – va sottolineata, per la sua rilevanza, quella che fissa al 4 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto dei beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dell'attività dei partiti o attinenti alle spese elettorali dei partiti registrati e dei loro candidati.

L'articolo 40 prevede un contributo per il rimborso delle spese sostenute dai comitati promotori dei *referendum*, a condizione che entro novanta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* sia depositato presso la Commissione di garanzia il rendiconto delle spese sostenute, redatto secondo un modello dalla stessa predisposto.

* * *

Nel titolo IV sono contenute le disposizioni relative alle spese per le campagne elettorali. Le norme ricalcano quelle previste dalla legge n. 515 del 1993, ma le estendono alle campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e dei consigli provinciali e comunali e dettano più rigorose procedure per quanto riguarda la documentazione delle spese dei partiti.

All'articolo 41 sono fissati i tetti di spesa per la campagna elettorale di ciascun partito, che variano a seconda del tipo di consultazione elettorale.

Con l'articolo 42 viene stabilito che, sia per raccogliere i contributi sia per sostenere le spese del partito durante la campagna elettorale, debbano essere aperti degli appositi conti correnti da parte del segretario amministrativo centrale e di quelli delle articolazioni territoriali, dal giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali.

Si prescrive poi che il rendiconto complessivo relativo alla campagna elettorale

del partito, comprensivo di quelli delle articolazioni periferiche, unitamente agli estratti dei conti correnti, sia depositato presso la Commissione di garanzia per il relativo controllo.

All'articolo 43 vengono dettate le disposizioni relative ai tetti di spesa per la campagna elettorale dei candidati, che variano in relazione al tipo di consultazione ma che riguardano tutte le scadenze elettorali, da quelle per il Parlamento europeo a quelle per i consigli circoscrizionali.

L'articolo 44, ricalcando le previsioni della legge n. 515 del 1993, vincola il candidato al rispetto di alcune procedure per la raccolta dei fondi e detta i limiti per le singole contribuzioni. Sempre all'articolo 44 è previsto l'obbligo di deposito del rendiconto della campagna elettorale presso la Commissione di garanzia e presso l'organo al quale il candidato è stato eletto.

L'articolo 45 elenca come devono essere classificate le spese che si riferiscono alla campagna elettorale, mentre l'articolo 46 ribadisce che debba essere inviata da parte dei comuni agli elettori la comunicazione sulle variazioni relative all'ambito territoriale dei collegi (disposizione già presente nella legge n. 515 del 1993).

Agli articoli 47 e 48 viene previsto che ogni strumento di propaganda elettorale debba riportare il nome del candidato o del suo mandatario responsabile, ovvero il nome del segretario amministrativo del partito committente. Nell'ultimo mese antecedente la data delle elezioni, sono vietati manifesti, inserzioni pubblicitarie e *spot* di propaganda personale, ad eccezione degli annunci di manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti. Le spese sostenute dai partiti a favore dei singoli candidati devono essere computate, ai fini dei limiti di spesa, tra le spese del candidato o *pro quota* dei candidati cui si riferiscono, al pari di quelle sostenute da terzi committenti responsabili.

Per garantire il rispetto degli spazi fissati per le affissioni, ponendo fine al sistema del «manifesto selvaggio», visto che gli attuali divieti non sono stati rispettati, si modifica, con l'articolo 49, la legge 4 aprile 1956, n. 212. Si prevede, cioè, che le affissioni possano essere effettuate solo per il tramite delle amministrazioni comunali, che per i partiti registrati e per i loro candidati le affissioni siano gratuite e che i segretari amministrativi siano, per l'ambito territoriale di loro competenza, responsabili delle affissioni dei manifesti del partito e dei suoi candidati e debbano versare una cauzione che non verrà restituita nel caso di affissione fuori dai tabelloni o ad opera di soggetti diversi dal servizio affissioni del comune. Per il rimborso ai comuni delle spese effettuate per le affissioni viene istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 50 regolamenta la propaganda telefonica tramite terzi.

* * *

Il titolo V è dedicato ai poteri della Commissione di garanzia e alle sanzioni che devono essere inflitte in caso di mancato rispetto della disciplina dettata nei precedenti titoli del disegno di legge.

L'articolo 51 individua le competenze e i poteri della Commissione di garanzia, mentre gli articoli 52 e 53 definiscono le procedure attraverso le quali la Commissione di garanzia contesta, al legale rappresentante e al segretario amministrativo del partito o ai candidati, il mancato deposito del bilancio o del rendiconto, la violazione degli obblighi fissati dalla legge e il superamento dei tetti di spesa per le campagne elettorali. È prevista la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente, qualora la Commissione di garanzia riscontri fatti penalmente rilevanti.

Le sanzioni che la Commissione di garanzia infligge sono tutte di carattere pecuniario.

L'articolo 54, commi 1 e 2, colpisce con una sanzione amministrativa pecuniaria sia colui che eroga sia colui che riceve contri-

buti in violazione dell'articolo 32 (che vieta i contributi da parte dei soggetti pubblici) e dell'articolo 33 (che stabilisce le procedure necessarie per il finanziamento da parte delle società private). Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo di tre anni per chi eroga i contributi, e della perdita dell'elettorato passivo per lo stesso periodo, per chi li riceve. In caso di denuncia mancata o non veritiera di contributi consentiti dalla legge è invece prevista la sola sanzione pecuniaria (articolo 54, comma 3).

Le sanzioni previste per i partiti consistono nella perdita del diritto ai rimborsi elettorali e di tutte le altre agevolazioni per il partito politico e per i suoi candidati (articolo 55).

In caso di violazione degli obblighi previsti per i candidati è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, cui consegue, nei casi più gravi, l'ineleggibilità del candidato e la decadenza dalla carica, se eletto (articolo 56).

L'articolo 57 contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per chi violi l'obbligo di riportare il nome del committente su uno strumento di propaganda elettorale o non rispetti le disposizioni sulla propaganda telefonica tramite terzi.

L'articolo 58 apporta una modifica alla legge n. 212 del 1956 in tema di affissioni, elevando sensibilmente l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

* * *

Nel titolo VI, l'articolo 59 modifica la legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive, al fine di coordinare tali disposizioni con le nuove norme istitutive della Commissione di garanzia.

L'articolo 60 contiene una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico che riunisca e coordini tutte le norme vigenti sui partiti politici e sulla propaganda elettorale.

L'articolo 61 abroga quindi le norme in contrasto con il presente disegno di legge, o da esso assorbite.

L'articolo 62 reca la quantificazione degli oneri conseguenti all'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge e indica i relativi mezzi di copertura.

Tenuto conto dei prevedibili tempi dell'*iter* parlamentare di esame del disegno di legge e della necessità che le disposizioni di carattere tributario abbiano efficacia con l'inizio dell'esercizio finanziario, è previsto che le norme esplichino la loro piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2014, salvo la norma relativa alla Commissione di garanzia, di cui all'articolo 12, che ha efficacia a partire dal 1° ottobre 2013 (articolo 63).

La copertura finanziaria è quindi prevista in riferimento agli esercizi 2013 (solo per la parte di spesa prevista per l'insediamento e il funzionamento della Commissione di garanzia), 2014 e 2015.

La copertura della spesa è stata calcolata a carico delle autorizzazioni di spesa previste dalla normativa vigente, della quale viene disposta l'abrogazione.

Nel merito, è opportuno sottolineare che l'approvazione del disegno di legge comporterà una riduzione della spesa a carico del bilancio dello Stato, senza peraltro che ciò comprometta la situazione finanziaria dei partiti politici. La razionalizzazione del finanziamento e delle misure di agevolazione, delle quali peraltro si prevede un significativo ampliamento, unitamente ad una migliore disciplina della propaganda elettorale, permetteranno, infatti, di compensare la riduzione delle erogazioni dirette di denaro pubblico ai partiti politici.

Passando all'analisi delle singole disposizioni che comportano spesa, per quanto riguarda l'articolo 12, che prevede l'istituzione della Commissione di garanzia, il relativo onere può essere stimato in 12 milioni di euro per ogni anno. A detta stima si è

pervenuti sulla base della spesa sostenuta per l'impianto e il funzionamento dell'ufficio del Garante della *privacy*. Quindi, per il 2013 si prevede la spesa per un solo trimestre (da ottobre a dicembre), pari a 3 milioni di euro.

L'onere per i rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, previsti dall'articolo 35, è stato quantificato, con una riduzione rispetto allo stanziamento attuale, in euro 39.068.000 per il 2014 e in euro 37.442.000 per il 2015.

Gli articoli 36 e 37 prevedono di elevare dagli attuali euro 100.000 a euro 120.000 i limiti previsti per le erogazioni liberali ai partiti politici e di estendere tale beneficio anche ai loro candidati, prevedendo un limite massimo di euro 10.000. Considerando le erogazioni a favore dei candidati corrispondenti ad un decimo di quelle fatte a favore dei partiti, si è calcolato che detti articoli comportino una minore entrata per lo Stato, per ognuno degli anni 2014 e 2015, pari a euro 3.760.000.

L'onere rappresentato dall'articolo 38, che prevede la destinazione volontaria del 5 per mille dell'IRPEF al partito politico prescelto dal dichiarante, è stato quantificato in euro 23.700.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. A tale cifra si è pervenuti ritenendo che il 3 per cento del gettito IRPEF possa ricadere fra quello destinato dai cittadini al finanziamento dei partiti. Tale valutazione scaturisce dalla considerazione che una cifra lievemente superiore al 3 per cento è stata destinata allo Stato nelle indicazioni espresse in sede di dichiarazione dei redditi sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Comunque l'andamento del gettito dovrà essere monitorato anno per anno per eventuali correzioni legislative.

I commi 3 e 4 dell'articolo 39 riproducono il contenuto dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e pertanto al relativo onere si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 18.

Per quanto riguarda le esenzioni per le unità immobiliari dei partiti utilizzate esclusivamente come loro sedi (articolo 39, comma 6) il relativo onere si può stimare in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.

La previsione degli oneri per il *referendum* appare difficilmente quantificabile allo stato, in quanto non è prevedibile se e quanti *referendum* saranno effettuati nei prossimi anni. Tuttavia l'articolo 40 dispone la riduzione a 0,516 euro del contributo previsto per ciascuna delle firme raccolte dai Comitati promotori di *referendum* e fissa nella somma di 1 milione di euro il tetto massimo del contributo; tetto che verrebbe applicato anche in relazione alla raccolta di firme per i *referendum* previsti all'articolo 138 della Costituzione.

Per quanto riguarda le affissioni si è previsto un onere per i comuni, che trova copertura nell'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'interno, per un ammontare massimo di 2.000.000 di euro.

Per le agevolazioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1999, confermate dal presente disegno di legge, si provvede a carico delle relative autorizzazioni di spese di cui alla predetta legge n. 157 del 1999 e confermate nel presente disegno di legge.

L'insieme degli oneri così quantificati risulta nettamente inferiore all'autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente. Le economie sono evidenti. Al riguardo si è previsto che i conseguenti risparmi che verranno realizzati siano destinati alla riduzione del debito pubblico.

* * *

Onorevoli senatori, il disegno di legge che proponiamo alla vostra attenzione è sicuramente perfettibile e i proponenti stessi si augurano che nel corso del dibattito parla-

mentare vi siano apportati opportuni miglioramenti e utili correzioni.

Quello che riteniamo di dover sottolineare è che è giunto il tempo di definire la natura giuridica dei partiti, introdurre l'istituto delle elezioni primarie, superare l'attuale sistema di finanziamento pubblico per avviarci verso forme di finanziamento volontario della politica. E ciò perché, per dirlo con le parole pronunciate in Senato il 6 marzo 1980 da Giovanni Spadolini, «riteniamo che i partiti debbano essere difesi nella loro funzione essenziale di tramite dell'esercizio di quella sovranità popolare, secondo il criterio base della Costituzione, che affida ai partiti compiti essenziali e insurrogabili e che impone quindi ai partiti stessi di rimanere sempre nella loro vita di ogni giorno degni della fiducia che il Paese ha accordato loro».

Se a sessantacinque anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale il Parlamento saprà finalmente dare organica risposta al problema del ruolo dei partiti nel nostro ordinamento – quel problema che i Costituenti affrontarono, ma non risolsero – darà anche un essenziale contributo al superamento della confusa transizione italiana e alla realizzazione di una compiuta democrazia dell'alternanza.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STATUTI DEI PARTITI E ALL'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E DEI FINANZIAMENTI DEI PARTITI POLITICI

Art. 1.

(Statuto)

1. È fatto obbligo ai partiti politici, nei quali i cittadini si associano per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, di dotarsi di uno statuto, approvato dal congresso o dall'assemblea generale, che deve:

a) indicare gli obiettivi del partito politico e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché il soggetto fornito della legale rappresentanza;

b) individuare gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei singoli membri, sia in prima istanza sia in sede di impugnazione delle decisioni;

c) definire idonee forme di garanzia per la convocazione e il funzionamento degli organi centrali e periferici, nonché le forme di verbalizzazione delle loro riunioni.

2. Lo statuto e l'attività del partito politico osservano i princìpi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

3. Gli statuti dei partiti politici si conformano, comunque, alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Iscrizione)

1. Costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione e la permanenza in un partito l'iscrizione nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

2. La domanda di iscrizione è inoltrata all'articolazione territoriale del partito ove il richiedente ha la residenza o il domicilio, con atto sottoscritto e autenticato da un notaio, ovvero da un cancelliere del tribunale o dal segretario comunale competenti per territorio. Alla domanda è allegata apposita autocertificazione dalla quale risulti la non iscrizione ad altro partito. Si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dimissioni dal partito sono rassegnate con lettera sottoscritta con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

3. A decorrere dal 31 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile dell'articolazione territoriale di partito competente, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Gli elenchi depositati sono aggiornati semestralmente a cura dello stesso responsabile territoriale.

4. L'accesso agli elenchi è consentito nei limiti e con le procedure di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Elezioni interne)

1. Lo statuto definisce le procedure di voto per le elezioni alle cariche interne di partito. Le votazioni che importino valutazioni su persone avvengono comunque a scrutinio segreto.

2. Lo statuto garantisce la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo, mediante apposite disposizioni che prevedano il divieto di votare per più di due terzi dei rappresentanti da eleggere.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'istituzione delle commissioni elettorali e di qualsiasi altro organo straordinario o transitorio.

Art. 4.

(Altre garanzie per le minoranze)

1. Lo statuto fissa il termine dalla scadenza del mandato degli organi elettivi interni del partito, decorso il quale l'assemblea o il congresso, competenti a procedere al rinnovo degli organi scaduti, possono essere convocati, rispettivamente, da una percentuale di iscritti o di organizzazioni di base determinata dallo statuto stesso.

2. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata di eventuali gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un anno dalla loro nomina, ogni potere dei commissari viene meno e gli organi precedentemente disciolti sono reintegrati con pienezza dei loro poteri, fermo restando il diritto di convocazione di cui al comma 1.

Art. 5.

(Pubblicità di atti congressuali)

1. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea generale concernenti l'elezione degli uffici del congresso o dell'assemblea, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi, l'approvazione del rendiconto e della relazione che lo accompagna, nonché l'elezione degli organi centrali del partito previsti dallo statuto devono risultare da apposito verbale redatto da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

2. Entro tre giorni dal termine delle operazioni congressuali o assembleari di cui al comma 1, il verbale è trasmesso alla Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici, di cui all'articolo 12. Tutti gli iscritti al partito possono prenderne visione.

Art. 6.

(Pubblicità delle riunioni)

1. Le riunioni di tutti gli organi del partito sono annunciate con modalità stabilite dallo statuto, in modo da garantire a tutti gli aventi diritto la possibilità di parteciparvi. Lo statuto prevede altresì le modalità per garantire l'eventuale pubblicità delle riunioni di ciascun organo di partito.

2. Ove lo statuto non lo preveda obbligatoriamente, un decimo dei membri del congresso o dell'assemblea competenti per l'elezione degli organi di partito, o per la nomina dei delegati, può richiedere l'intervento di un notaio, o provvedervi a propria cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. La medesima disposizione si applica per le riunioni delle commissioni elettorali cui sia demandata dallo statuto la competenza per lo

svolgimento delle elezioni primarie, di cui al titolo II.

Art. 7.

(Accesso agli atti e alle liste degli iscritti)

1. Tutti gli iscritti al partito, ove ne facciano richiesta, hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e degli elenchi degli iscritti, nonché di estrarne copia, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 8.

(Collegi dei probiviri)

1. Presso ogni organizzazione centrale e periferica del partito è istituito un collegio dei probiviri eletto, ai sensi dell'articolo 3, dal congresso o dall'assemblea competenti secondo le disposizioni statutarie.

2. I collegi di cui al comma 1, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia disciplinare e di interpretazione e applicazione dello statuto. Non può far parte dei collegi l'iscritto al partito che rivesta qualsiasi carica interna.

3. Le pronunce dei collegi dei probiviri sono emesse previo contraddittorio.

4. Avverso le pronunce dei collegi dei probiviri locali è sempre ammesso ricorso al collegio dei probiviri centrale. Decorsi inutilmente sei mesi dalla presentazione della denuncia o del ricorso al collegio locale, è dato ricorso direttamente al collegio centrale che si pronunzia, in tal caso, in prima ed unica istanza.

5. Tutte le decisioni del collegio dei probiviri centrale sono depositate presso la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.

Art. 9.

(Segretario amministrativo)

1. Il segretario amministrativo centrale è responsabile amministrativo e contabile del partito ed è eletto dal congresso o dall'assemblea generale a scrutinio segreto, sulla base di criteri di professionalità e secondo modalità definiti dallo statuto. Il segretario amministrativo determina, entro il termine massimo di due mesi prima della data delle elezioni, la spesa massima che può essere sostenuta a livello centrale e dalle diverse articolazioni territoriali, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 41.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, le assemblee o i congressi delle diverse articolazioni territoriali eleggono un segretario amministrativo, al quale competono le responsabilità di cui al medesimo comma 1, primo periodo, nell'ambito della rispettiva articolazione.

3. Per tutta la durata dell'incarico, i segretari amministrativi non possono far parte di assemblee parlamentari, regionali o di enti locali, essere membri del governo nazionale o delle giunte regionali o degli enti locali, né essere nominati in consigli di amministrazione di enti pubblici economici, di società a prevalente capitale pubblico o di aziende che gestiscono servizi pubblici degli enti locali.

Art. 10.

(Collegi dei revisori)

1. Lo statuto fissa le modalità per la nomina del collegio dei revisori dei conti del bilancio del partito e dei bilanci delle articolazioni periferiche.

2. I collegi di cui al comma 1 sono composti da tre revisori iscritti, da almeno cinque anni, nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39. I doveri del collegio sono quelli contemplati dall'articolo 2403 del codice civile. Le responsabilità dei revisori sono quelle previste dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 11.

(Registrazione dello statuto e acquisizione della personalità giuridica)

1. I partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro tre mesi dalla predetta data, a depositare copia del proprio statuto, con sottoscrizione del presidente o del segretario politico, legale rappresentante del partito, autenticata da un notaio o da un cancelliere del tribunale di Roma, presso la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici di cui all'articolo 12, ai fini della registrazione.

2. La Commissione di garanzia, qualora giudichi lo statuto conforme alle disposizioni della presente legge, procede alla registrazione. Qualora giudichi lo statuto non conforme, la Commissione emette, previo contraddittorio, decreto motivato nel quale sono indicate le parti dello statuto da sottoporre a modifica. Entro i successivi sei mesi il congresso o l'assemblea generale del partito adegua lo statuto alle indicazioni della Commissione.

3. Ogni modifica dello statuto deliberata dal competente organo del partito deve essere sottoposta alla Commissione di cui all'articolo 12, che la esamina con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di registrazione dello statuto il partito acquista personalità giuridica e può fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

5. Indipendentemente dai termini di cui al comma 1, le procedure indicate nel presente articolo si applicano anche alle associazioni di cittadini che vogliano costituirsi in partito

e fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

6. Nessuna modificazione dello statuto può essere invocata in giudizio, tutte le volte che un procedimento giudiziario possa instaurarsi a norma delle leggi vigenti, se non è approvata dalla Commissione di cui all'articolo 12 ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

(Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici)

1. È istituita la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici, di seguito denominata «Commissione», competente per il giudizio di conformità e la registrazione degli statuti e per il controllo dei bilanci dei partiti.

2. La Commissione ha sede in Roma ed opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale costituito da sette membri, scelti tra personalità non iscritte a partiti politici, dotate di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materie giuridiche economiche e di indiscussa moralità ed indipendenza, designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio nazionale forense e dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperiti contabili. I membri designati dai presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica almeno di presidente dì sezione; i membri designati dai presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti agli albi da almeno venti anni.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i parlamentari na-

zionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed i componenti delle rispettive giunte, nonché coloro che abbiano ricoperto o siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti.

4. La Commissione dura in carica sette anni. I componenti non sono confermabili e non possono candidarsi al Parlamento nazionale o europeo, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico.

5. La Commissione elegge al suo interno un presidente.

6. La Commissione, con proprio regolamento, adotta le disposizioni concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti previsti dalla presente legge.

7. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il suo funzionamento nei limiti di un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto con capitolo unico nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque recare l'indicazione delle spese previste entro i limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Si applicano al personale della Commissione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Al predetto personale è fatto divieto di iscriversi a un partito politico.

9. La Commissione presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno successivo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, un rapporto sulla propria attività, formulando tutte le osservazioni e le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI PRIMARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Elezioni primarie)

1. Gli statuti dei partiti possono prevedere che la designazione dei candidati per le cariche di presidente di regione, presidente di provincia, sindaco di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e di comune capoluogo di provincia, nonché, qualora le pertinenti disposizioni legislative in materia di disciplina del procedimento elettorale non prevedano l'espressione del voto di preferenza, la designazione dei candidati per le elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali e provinciali e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, che il partito intende

presentare, sia autonomamente sia all'interno di una coalizione, avvenga mediante elezioni primarie dirette.

2. Qualora non prevedano elezioni primarie, gli statuti dei partiti stabiliscono esplicite garanzie a tutela delle minoranze nella designazione dei candidati per le elezioni di cui al comma 1.

3. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo degli organi ivi indicati.

4. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie, da svolgere entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

5. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le date di scadenza e i termini previsti dal presente titolo sono ridotti della metà.

Art. 14.

(Applicabilità delle norme vigenti)

1. Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali, in quanto compatibili.

CAPO II

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI DI PARTITO

Art. 15.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto di voto alle elezioni primarie tutti gli iscritti al partito che risultino dagli elenchi depositati presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e siano residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale.

2. Gli statuti possono prevedere il diritto di voto per coloro che non sono iscritti ad alcun partito politico e intendono partecipare alle elezioni primarie. In tale eventualità, la commissione elettorale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 16 provvede alla redazione di un'apposita lista dei sostenitori, suddivisi per ambito territoriale. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che alle elezioni primarie presentino la loro candidatura anche cittadini non iscritti al partito.

Art. 16.

(Commissioni elettorali)

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo di direzione centrale di ciascun partito nomina la commissione elettorale centrale, garantendo la presenza di eventuali minoranze ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e definisce il regolamento delle elezioni primarie entro il sessantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime.

2. Gli organi di direzione delle diverse articolazioni territoriali dei partiti provvedono con i medesimi criteri e sulla base del rego-

lamento di cui al comma 1 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

Art. 17.

(Regolamenti)

1. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 16 stabiliscono i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al partito, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

2. La commissione elettorale territorialmente competente verifica la regolarità delle liste degli iscritti e delle eventuali liste dei sostenitori aventi diritto al voto, che devono essere accompagnate dai certificati, rilasciati dal comune, comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali degli stessi soggetti.

Art. 18.

(Deposito delle liste degli aventi diritto al voto)

1. Le liste degli iscritti e dei sostenitori aventi diritto al voto, distinte per sede di seggio elettorale, approvate dalla commissione elettorale territorialmente competente, sono depositate, entro il trentottesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie, dal presidente della commissione elettorale di sezione alla cancelleria del tribunale competente per territorio presso la quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Entro due giorni dal ricevimento delle liste di cui al comma 1, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui all'articolo 15, comma 2, la cancelleria del tribunale com-

petente per territorio provvede a verificarle ed a eliminare i nominativi di coloro che risultino iscritti o sostenitori in più partiti, dandone comunicazione alle commissioni elettorali competenti.

Art. 19.

(Ricorso avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali)

1. Avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali di sezione, o altre irregolarità, l'iscritto può, entro il quarto giorno successivo alla data di affissione delle liste, proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla competente commissione elettorale del partito.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro due giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla competente commissione elettorale del partito ed al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

Art. 20.

(Presentazione delle candidature)

1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta, dal trentaseiesimo al trentesimo giorno compreso, antecedenti la data fissata per dette elezioni, alla commissione elettorale del partito competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito definito dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 16, con firme autenticate.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti, né sottoscrivere per adesione candidature per più di un candidato.

Art. 21.

(Esclusione delle candidature)

1. La commissione elettorale del partito competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari.

2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 1.

Art. 22.

(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura)

1. Avverso l'esclusione della candidatura l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro i successivi quattro giorni, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale del partito competente, responsabile della esecuzione.

Art. 23.

(Operazioni di voto)

1. Il voto è libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all'articolo 16, comma 1, determinano i criteri per la fissazione delle giornate di votazione e della durata dell'apertura delle urne, nonché per garantire la segretezza del voto.

Art. 24.

(Chiusura delle operazioni di voto)

1. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

Art. 25.

(Proclamazione dei candidati designati)

1. La commissione elettorale territorialmente competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni e proclama il soggetto designato alla candidatura per le elezioni a cariche monocratiche e per i collegi uninominali ovvero i candidati designati per le liste proporzionali, secondo l'ordine dei voti riportati da ciascuno. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature per le cariche monocratiche e per i collegi uninominali, ovvero per le liste proporzionali.

2. Gli statuti determinano i criteri di prevalenza, in caso di parità di voti.

3. I candidati designati per le liste proporzionali sono inclusi nella lista di partito secondo l'ordine stabilito dallo statuto.

Art. 26.

(Ricorso avverso la proclamazione dei candidati designati)

1. Avverso la proclamazione dei candidati designati o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio gli interessati, o qualsiasi iscritto avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri centrale, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza del-

l'autorità giudiziaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

CAPO III

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI DI COALIZIONE

Art. 27.

(Accordi di coalizione)

1. In caso di coalizioni fra partiti per la presentazione di candidati comuni, gli organi di direzione centrale, ovvero gli organi di direzione territorialmente competenti, dei partiti facenti parte della coalizione determinano le candidature alle cariche monocratiche o per i collegi uninominali, ovvero il numero dei candidati nelle liste proporzionali comuni, di spettanza di ciascun partito della coalizione, entro il settantesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

2. I candidati di coalizione alle cariche monocratiche o nei collegi uninominali ovvero nelle liste proporzionali comuni sono scelti dal partito cui spetta la designazione sulla base degli accordi di coalizione, secondo le norme di cui al capo II.

Art. 28.

(Primarie di coalizione)

1. In alternativa alle procedure previste nell'articolo 27, gli statuti dei partiti possono prevedere che la designazione dei candidati di coalizione alle cariche monocratiche o nei collegi uninominali o nelle liste proporzionali comuni avvenga attraverso elezioni primarie cui partecipano tutti gli iscritti ai partiti che formano la coalizione, nonché i sostenitori, ove previsto dagli accordi di coalizione.

2. Alle elezioni di cui al comma 1 si applicano le norme del capo II, in quanto compatibili, integrate dalle norme statutarie dei partiti della coalizione e da disposizioni regolamentari comuni decise dagli organi dei partiti della coalizione, competenti secondo le rispettive previsioni statutarie.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI BILANCI E AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

Art. 29.

(Libri obbligatori e bilancio)

1. Il segretario amministrativo tiene il libro giornale e il libro degli inventari ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

2. Il bilancio del partito è certificato da una società autorizzata, a norma delle disposizioni vigenti, alla revisione e certificazione dei bilanci, scelta mediante sorteggio effettuato a cura della Commissione.

3. Il bilancio del partito, corredato della relazione dei revisori, di cui all'articolo 10, e della certificazione di cui al comma 2 del presente articolo, è presentato alla Commissione a cura del segretario amministrativo entro il 30 maggio di ogni anno e riguarda l'anno solare precedente.

Art. 30.

(Contenuto del bilancio)

1. Il bilancio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto e deve essere predisposto per ogni anno solare.

2. Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria del partito politico nonché l'avanzo o il disavanzo del periodo quale risulta dall'applicazione dei princìpi contabili regionali.

3. Al bilancio devono essere allegati i bilanci delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona e, relativamente alle società controllate editrici di giornali, quotidiani o periodici, o concessionarie per la radiodiffusione sonora o televisiva, anche ogni altra documentazione eventualmente prescritta.

4. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo il modello di cui all'allegato A della presente legge.

5. Il contenuto della nota integrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2427 del codice civile, è redatto secondo il modello di cui all'allegato B della presente legge.

6. Il rendiconto è formato da un conto entrate/uscite ed è redatto secondo il modello di cui all'allegato C della presente legge. Il rendiconto contiene i rendiconti di tutte le articolazioni territoriali, suddivisi in articolazioni regionali. Le articolazioni regionali conservano i rendiconti parziali delle loro articolazioni territoriali, insieme alla relativa documentazione, per la durata di tre anni. Le spese elettorali riferite a qualsiasi elezione devono essere classificate secondo le tipologie di cui all'articolo 45, indicate separatamente e contrapposte alle entrate riferite alle spese elettorali; esse sono inoltre documentate sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 42.

7. Ove i modelli di cui agli allegati A, B e C non consentano una rappresentazione veritiera e corretta, essi sono integrati o disattesi dandone ragione nella nota integrativa.

8. Le entrate non costituite da denaro ma consistenti nella messa a disposizione di beni, forniture o servizi devono essere indicate ai costi normalmente da pagare in am-

bito economico per prestazioni corrispondenti.

9. Nel bilancio deve comunque essere indicato il numero degli iscritti soggetti a contribuzione alla fine dell'anno.

10. Lo statuto di ciascun partito stabilisce la quota delle entrate messe a disposizione delle articolazioni periferiche e di quelle destinate alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica. I criteri relativi all'attribuzione e alla destinazione di dette quote sono definiti con apposito regolamento approvato nelle forme e nei modi previsti per le modifiche allo statuto. Il regolamento è depositato presso la Commissione. Al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta assegnazione delle quote di cui al presente comma, sono introdotte apposite voci nel modello di rendiconto di cui all'allegato C.

Art. 31.

(Pubblicazione del bilancio)

1. I segretari amministrativi dei partiti sono tenuti a pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno sul giornale ufficiale del partito, ove esistente, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio, approvato dall'organo competente del partito e redatto secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C. Copia dei giornali sui quali è effettuata la pubblicazione è trasmessa alla Commissione unitamente ai documenti di cui al comma 3 dell'articolo 29.

Art. 32.

(Contributi vietati)

1. È fatto divieto ai partiti politici e alle loro articolazioni periferiche di ricevere fi-

nanziamenti sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta:

a) da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti pubblici;

b) da parte di società il cui capitale è partecipato dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti pubblici in misura superiore al 10 per cento;

c) dalle società controllate dalle società di cui alla lettera *b),* o a queste collegate;

d) da Stati esteri, nonché da organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, salvi gli eventuali finanziamenti previsti a carico del bilancio dell'Unione europea o concessi ai partiti da fondazioni o associazioni dell'Unione europea in base alla normativa vigente nello Stato in cui hanno sede.

2. I divieti previsti dal comma 1 si applicano anche ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai presidenti di regione e di provincia, ai sindaci, ai consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché ai candidati alle predette cariche.

3. I divieti di cui al comma 1 si applicano altresì ai gruppi parlamentari, salvi i contributi assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica ai sensi, rispettivamente, del comma 3 dell'articolo 15 del regolamento della Camera e dell'articolo 16 del regolamento del Senato.

Art. 33.

(Disciplina delle erogazioni liberali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, il cui statuto sia registrato ai sensi dell'articolo 11, sono libere.

2. Le società, non comprese fra quelle indicate all'articolo 32, possono effettuare erogazioni liberali in denaro o altre prestazioni in favore di partiti politici i cui statuti siano

stati registrati ai sensi dell'articolo 11 purché tali erogazioni siano disposte dall'organo sociale dotato dei necessari poteri e regolarmente iscritte nel bilancio della società. Le società devono allegare ai bilanci l'indicazione nominativa dei beneficiari delle erogazioni.

3. Le erogazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate anche a favore delle articolazioni territoriali dei partiti nonché a favore di candidati dei partiti al Parlamento nazionale ed europeo, o alla carica di presidente di regione o di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, limitatamente al periodo elettorale.

Art. 34.

(Obbligo di dichiarazione dei contributi)

1. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di beni, forniture o servizi, a favore di partiti o di loro articolazioni, di gruppi parlamentari, ovvero a favore di membri del Parlamento nazionale o europeo, di presidenti di regione o di provincia, di sindaci, di consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, per un importo complessivo superiore nell'anno a 10.000 euro, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, il soggetto che ha ricevuto i contributi è tenuto a farne dichiarazione alla Commissione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è adempiuto entro tre mesi dalla percezione di un singolo contributo o finanziamento di importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nel loro ammontare complessivo annuo siano superiori al predetto importo, l'obbligo è adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 35.

(Rimborso per le spese elettorali)

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali, è riconosciuto ai partiti politici registrati ai sensi della presente legge un rimborso per le spese elettorali sostenute, pari a 0,50 euro per ogni voto ricevuto.

2. I partiti politici e le coalizioni di partiti che intendono usufruire dei rimborsi devono farne richiesta alla Commissione all'atto della trasmissione alla stessa dei rispettivi bilanci. La Commissione, verificata la regolarità dei documenti contabili, trasmette la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede all'erogazione con proprio decreto.

Art. 36.

(Detrazione per le erogazioni liberali delle persone fisiche)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1*-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici i cui statuti siano stati registrati, o di loro articolazioni periferiche, per importi compresi tra 50 euro e 120.000 euro. Eguale detrazione si effettua per le erogazioni in denaro a favore dei candidati dei predetti partiti al Parlamento nazionale o europeo, alla carica di presidente di regione o di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in occasione delle relative elezioni, per importi compresi tra 50 euro e 10.000 euro. Le ero-

gazioni devono risultare da movimentazioni bancarie o postali, o da carte di credito».

Art. 37.

(Detrazione per le erogazioni liberali delle persone giuridiche)

1. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - *(Detrazione di imposta per oneri). – 1.* Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi».

Art. 38.

(Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF ai partiti)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 5 per mille della sua imposta sul reddito sia destinata al finanziamento dei partiti politici registrati ai sensi della presente legge.

2. L'importo relativo alle richieste di cui al comma 1 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

3. I partiti politici registrati che intendono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 devono farne richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale o dal se-

gretario amministrativo, entro il 31 ottobre di ogni anno alla Commissione. La Commissione, verificata la regolarità della posizione del partito, trasmette la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla predisposizione di apposito modulo ai sensi del comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

4. L'erogazione delle somme di cui al presente articolo è effettuata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al pagamento dell'imposta.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali.

Art. 39.

(Disciplina fiscale dell'attività dei partiti registrati e agevolazioni)

1. I partiti politici registrati ai sensi della presente legge sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle società.

2. Le erogazioni liberali previste dagli articoli 33, 36 e 37 a favore di singoli candidati alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali non concorrono alla formazione del reddito dei percettori ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Nei novanta giorni antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti

all'Italia nonché, nei territori interessati, dei presidenti di regione e di provincia, dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento per il materiale tipografico, inclusi la carta e gli inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di spazi per messaggi politici ed elettorali sui giornali quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti registrati ai sensi della presente legge nonché dai candidati, anche inclusi nelle liste di candidati, dei partiti stessi.

4. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: «dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «dai partiti politici i cui statuti siano stati registrati, dalle liste e dai candidati degli stessi».

5. Ciascun candidato dei partiti politici registrati ai sensi della presente legge può usufruire di una tariffa postale agevolata pari a 0,04 euro per l'invio di materiale elettorale, per un numero massimo di copie pari al totale degli iscritti nel collegio, circoscrizione o comune nell'ambito del quale ha presentato la sua candidatura. L'agevolazione si applica nei trenta giorni precedenti la data fissata per la consultazione elettorale.

6. Al comma 3 dell'articolo 36 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano altresì produttive di reddito le unità immobiliari di proprietà dei partiti i cui statuti siano stati registrati, utilizzate esclusivamente come sede del partito o di sua articolazione».

7. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti politici registrati

per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. I consigli comunali e provinciali, in ottemperanza alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici registrati. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici registrati l'accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

9. Ai partiti politici registrati ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) articoli 16, 20 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

10. I soli partiti politici i cui statuti sono registrati ai sensi della presente legge possono accedere ai mezzi di informazione e partecipare all'assegnazione degli spazi per la comunicazione politica, previsti dalle emittenti radiotelevisive ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 40.

(Contributi ai comitati promotori di referendum*)*

1. In caso di richiesta di uno o più *referendum*, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 0,516 euro per ogni firma valida, fino a concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta ed entro il limite massimo pari complessivamente a 1 milione di euro, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è attribuito, sempre nel limite massimo di 1 milione di euro di cui al presente comma, ai comitati promotori per le richieste di *referendum* effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

2. Condizione per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 è la presentazione, da parte dei comitati promotori alla Commissione entro novanta giorni dalla data dello svolgimento del *referendum* o dei *referendum*, del rendiconto delle spese sostenute, compilato secondo il modello predisposto dalla stessa Commissione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dopo l'approvazione da parte della Commissione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SPESE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 41.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti)

1. Le spese complessive per la campagna elettorale di ciascun partito o coalizione dì partiti che partecipa all'elezione per il rinnovo del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, escluse quelle di cui all'articolo 43, non possono superare:

a) per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la cifra risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 0,40 euro per il numero complessivo degli elettori delle circoscrizioni nelle quali il partito o la coalizione è presente con proprie liste;

b) per l'elezione del Parlamento nazionale, la cifra risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 0,40 euro per il numero complessivo degli elettori delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nelle quali il partito o la coalizione è presente con proprie liste;

c) per l'elezione dei consigli regionali la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 0,20 euro per il numero degli elettori iscritti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali il partito o la coalizione è presente con proprie liste;

d) per l'elezione dei consigli provinciali e comunali, la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 0,20 euro per il numero di elettori delle province e dei comuni nei quali il partito o la coalizione è presente con proprie liste.

Art. 42.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei partiti)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati per le elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali deve contenere l'indicazione del nome del segretario amministrativo centrale e dei segretari amministrativi delle articolazioni territoriali del partito, responsabili delle spese relative alla propaganda elettorale e del loro finanziamento ai sensi della presente legge. In caso di presentazione di liste o candidati di coalizione, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati deve contenere l'indicazione dei nomi dei segretari amministrativi di tutti i partiti della coalizione e contestuale dichiarazione dei segretari amministrativi centrali, o di quelli territorialmente competenti, che indichi la quota delle spese della coalizione che, nei limiti di cui all'articolo 41, compete ad ogni singolo partito.

2. Dal giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali, i segretari amministrativi centrali e i segretari amministrativi delle articolazioni territoriali dei partiti, responsabili delle spese relative alla propaganda elettorale e del loro finanziamento, aprono rispettivamente un apposito conto corrente bancario o postale, i cui estremi identificativi sono comunicati alla Commissione.

3. Tutti i contributi in denaro per la campagna elettorale di una lista o di un gruppo di candidati devono essere versati sui conti correnti di cui al comma 2. Tutte le spese in qualsiasi modo legate alla campagna elettorale, di importo superiore a 258 euro, sono effettuate dal segretario amministrativo responsabile utilizzando assegni tratti sul conto corrente di cui al comma 2 o mediante carta di credito addebitata sul medesimo conto. Sono ammesse forme di paga-

mento diverse per somme inferiori a 258 euro, entro un limite complessivo non superiore al 20 per cento del totale del bilancio della campagna elettorale.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ciascun segretario amministrativo responsabile, per articolazione territoriale, delle spese relative alla propaganda elettorale e del loro finanziamento predispone il rendiconto della campagna elettorale con la relativa documentazione, classificato secondo le tipologie di spesa di cui all'articolo 45, e lo trasmette al segretario amministrativo centrale, unitamente all'estratto del conto corrente bancario o di quello postale utilizzati. I rendiconti e gli estratti conto predetti concorrono alla formazione del rendiconto generale che deve essere depositato presso la Commissione, ai sensi degli articoli 29 e 30.

Art. 43.

(Limiti alle spese elettorali dei candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare:

a) per i candidati al Senato della Repubblica e per i candidati alla Camera dei deputati, l'importo risultante dalla somma della cifra fissa di 51.645 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,1 euro per il numero dei voti ottenuti;

b) per i candidati al Parlamento europeo, l'importo pari al prodotto di 0,01 euro per il numero dei voti ottenuti nella circoscrizione;

c) per i candidati alla carica di presidente di regione o di provincia con popolazione superiore a 500.000 abitanti, o di sindaco di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'importo risultante dalla somma della cifra fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero dei voti ottenuti;

d) per i candidati alla carica di presidente di regione o di provincia con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, o di sindaco di comuni con popolazione compresa fra i 15.001 e i 500.000 abitanti, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 10.329 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro per il numero dei voti ottenuti;

e) per i candidati al consiglio regionale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero dei voti ottenuti nella circoscrizione;

f) per i candidati al consiglio provinciale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 5.165 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero dei voti ottenuti nel collegio;

g) per i candidati al consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 2.583 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro per il numero dei voti ottenuti nel comune;

h) per i candidati al consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti e per i candidati ai consigli circoscrizionali, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 516 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,03 euro per il numero dei voti ottenuti;

i) per i capi lista delle liste presentate nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la cifra fissa di 516 euro; per gli altri candidati al consiglio comunale dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la cifra fissa di 258 euro.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato nei suoi collegi elettorali, ancorché sostenute dai partiti o dalla coalizione di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma l, tra le spese del singolo candidato, eventualmente *pro quota* qualora siano riferibili a più candidati.

Art. 44.

(Pubblicità e controlli delle spese elettorali dei candidati)

1. Ogni candidato al Parlamento nazionale o europeo, alla carica di presidente di regione o di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale e comunale nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, deve indicare, con atto autenticato da un notaio o da un cancelliere, da depositare insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, un mandatario responsabile della campagna elettorale e del relativo finanziamento.

2. Dal giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, i candidati possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite il mandatario elettorale di cui al comma 1. Nessun candidato può designare per la raccolta dei fondi più di un mandatario; nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.

3. Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato che lo ha designato, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto a identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancari o postali di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto corrente è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ogni singola persona fisica o giuridica non possono superare l'importo o il valore del 15 per cento del limite di spesa consentita ai sensi del comma 1 dell'articolo 43.

4. I candidati che risultano eletti al Parlamento nazionale o europeo, alla carica di

presidente di regione, di consigliere regionale, di presidente di provincia o alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti o capoluogo di provincia, e i loro mandatari, sono tenuti a depositare, entro novanta giorni dalla proclamazione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento presso la segreteria dell'organo al quale sono stati eletti e presso la Commissione, su apposito modulo predisposto dalla stessa, con la relativa documentazione. Nel rendiconto sono riportati analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 10.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi; al rendiconto sono allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzato. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario responsabile, che ne certifica la veridicità.

5. Entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, copia del rendiconto e della documentazione di cui al comma 4 è depositata dai candidati non eletti alle cariche di cui al medesimo comma, o dai loro mandatari, presso la segreteria dell'organo per cui si sono candidati. Entro lo stesso termine, copia del rendiconto e della documentazione suddetti sono depositati presso la segreteria del relativo organo dai candidati eletti al consiglio provinciale e al consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia. La Commissione può sempre richiedere la trasmissione dei rendiconti di cui al presente comma.

6. I candidati ai consigli provinciali, i candidati al consiglio comunale in comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia e i candidati alla carica di sindaco nei comuni non capoluogo di provincia con popolazione compresa fra i 15.001 e i 100.000 abitanti non

sono tenuti a nominare un mandatario responsabile della campagna elettorale e del relativo finanziamento, se contestualmente all'accettazione della candidatura sottoscrivono una dichiarazione, autenticata da un notaio o da un cancelliere del tribunale, con cui si impegnano a spendere una cifra non superiore a 2.583 euro per la propria campagna elettorale. Detta dichiarazione deve essere allegata alla presentazione della candidatura. I suddetti candidati, se risultano eletti, sono tenuti a depositare, entro novanta giorni dalla proclamazione, tale dichiarazione unitamente al rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento presso la segreteria dell'organo al quale sono stati eletti, sull'apposito modulo predisposto dalla Commissione, ai sensi del comma 4. La Commissione può sempre richiedere la trasmissione dei rendiconti di cui al presente comma.

7. I candidati al consiglio comunale in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e non capoluogo di provincia, i candidati ai consigli circoscrizionali, e i capilista candidati a sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti a nominare un mandatario responsabile della campagna elettorale e del relativo finanziamento. I candidati al consiglio comunale in comuni non capoluogo di provincia con popolazione compresa fra i 15.001 e i 100.000 abitanti, i candidati ai consigli circoscrizionali con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nonché i capilista candidati a sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, se eletti, devono depositare, entro novanta giorni dalla proclamazione, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento sull'apposito modulo predisposto dalla Commissione ai sensi del comma 4, presso la segreteria del comune ove si sono candidati. La Commissione può sempre richiedere la trasmissione dei rendiconti di cui al presente comma.

Art. 45.

(Tipologie delle spese elettorali)

1. Si intendono come spese per la campagna elettorale quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, di qualsiasi genere o natura, purché di uso circoscritto e di durata limitata allo svolgimento della campagna elettorale;

b) alla trasmissione, distribuzione, spedizione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera *a)*, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli per la sottoscrizione delle candidature, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali, comprese le elezioni primarie;

e) alle spese telefoniche, di viaggio e di soggiorno sostenute durante la campagna elettorale;

f) agli stipendi del personale e ai compensi per ogni prestazione di servizio, limitatamente allo svolgimento della campagna elettorale;

g) ai rimborsi spese dei collaboratori volontari;

h) alle spese per l'affitto di locali per sedi, limitatamente alla campagna elettorale.

2. Le spese di cui al comma 1, lettere *e), g)* e *h)*, nonché gli oneri passivi possono essere calcolati in misura forfetaria in percentuale fissa che non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle altre spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o di seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerare donativi gli oggetti pubblicitari di valore modesto e di uso corrente.

Art. 46.

(Comunicazioni agli elettori)

1. Qualora si sia proceduto alla revisione dei collegi elettorali, i comuni il cui territorio sia ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui è specificato il collegio in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 47.

(Forme di propaganda)

1. In ogni singolo strumento di propaganda elettorale deve essere riportato il nome del segretario amministrativo responsabile della propaganda ovvero il nome del singolo candidato che lo ha commissionato, o del suo mandatario, nonché il nome di chi lo ha prodotto, la data, il luogo e lo stabilimento di produzione e, ove si tratti di stampati, il numero delle copie tirate.

2. I soggetti responsabili delle emittenti televisive, gli editori dei giornali, i titolari delle tipografie e tutti gli altri soggetti che producano materiali o cedano servizi utilizzabili in qualsiasi forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni d'agenzia, sono tenuti

ad accertare che i relativi ordini siano firmati dai segretari amministrativi di partito responsabili per la propaganda ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, ai quali sono tenuti ad emettere fattura.

3. Gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti da associazioni, sindacati o organizzazioni di categoria, devono indicare il committente responsabile che ne sostiene le spese. Il soggetto che li produce deve acquisire l'autorizzazione dei candidati cui si riferiscono o dei loro mandatari. I costi sostenuti per le forme di propaganda di cui al presente comma sono computati *pro quota* ai fini del calcolo dei limiti di spesa definiti dall'articolo 43 e devono essere specificamente evidenziati nel rendiconto di cui all'articolo 44.

Art. 48.

(Divieti di propaganda)

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto in favore di singoli candidati, a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i comunicati per l'annuncio di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati, anche con l'indicazione dei candidati alle elezioni.

3. Le spese per inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici e gli avvisi a pagamento radiotelevisivi, che abbiano ad oggetto l'annuncio di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati, da svolgere con la partecipazione di candidati nella circoscrizione, nel collegio o nel comune nei quali hanno presentato la loro candidatura, sono computati, ai fini dei limiti di spesa di cui all'articolo 43, tra le spese del singolo candidato o

pro quota dei diversi candidati che intervengono alle manifestazioni, salvo che siano inserite nel rendiconto delle spese del partito, previsto dal comma 4 dell'articolo 42, in quanto non direttamente riferibili al candidato.

Art. 49.

(Disciplina delle affissioni)

1. L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1*. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 avviene tramite l'ufficio affissioni del comune o il concessionario del servizio comunale.

2. Ciascun segretario amministrativo responsabile della propaganda elettorale provvede a trasmettere i manifesti del partito e dei suoi candidati che intende siano affissi, in numero massimo di otto per ogni spazio di cui la rispettiva lista o gruppo di candidati dispone, ai comuni rientranti nell'ambito territoriale di sua competenza.

3. Per i partiti i cui statuti siano stati registrati e per i loro candidati, il costo del servizio di affissione è posto a carico del bilancio comunale. Ciascun segretario amministrativo responsabile per la propaganda elettorale, territorialmente competente, è tenuto comunque a versare al comune una cauzione che viene restituita al termine della campagna elettorale, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. In caso di affissione di manifesti sui tabelloni ovvero al di fuori degli stessi da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, il partito alla cui lista o ai cui candidati si riferisce il manifesto perde il diritto alla restituzione della cauzione».

2. L'importo della cauzione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 212 del 1956, come sostituito dal comma 1 del

presente articolo, per ogni singolo manifesto è fissato annualmente dalla Commissione.

3. Per il rimborso ai comuni delle spese previste dall'articolo 7 della legge n. 212 del 1956, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo, reintegrabile in occasione di ogni elezione generale, per un ammontare non superiore a 2.000.000 di euro.

Art. 50.

(Propaganda telefonica)

1. La propaganda elettorale telefonica tramite terzi può essere svolta solo tra le ore 8.30 e le ore 21.

2. Per propaganda elettorale telefonica si intende quella non effettuata personalmente dal candidato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISSIONE DI GARANZIA E ALLE SANZIONI

Art. 51.

(Poteri della Commissione di garanzia)

1. Fermi restando gli ulteriori compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, la Commissione:

a) accerta la rispondenza degli statuti dei partiti ai requisiti fissati dalla presente legge e li registra;

b) verifica la regolarità dei bilanci dei partiti, nonché il pieno adempimento, da parte dei partiti stessi e dei candidati alle elezioni, di tutti gli obblighi previsti dalla legge;

c) dispone la pubblicazione dei bilanci dei partiti di cui ha accertato la regolarità

in apposito Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*;

d) acquisisce ogni elemento necessario e pertinente alle indagini di sua competenza presso tutte le amministrazioni pubbliche e private e presso gli istituti bancari e finanziari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 52.

(Controllo degli obblighi e dei bilanci dei partiti)

1. La Commissione, ove il partito politico non presenti il bilancio annuale e il rendiconto delle spese elettorali entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 29 e dall'articolo 42, previa diffida al segretario amministrativo ad adempiere entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.650 a 155.000 euro.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1 o quando, sulla base di ragionevoli elementi, la Commissione ritenga di dover avviare a carico di un partito una procedura per l'accertamento di irregolarità di bilancio o di violazione degli obblighi di legge, i fatti soggetti a contestazione vengono notificati al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo per il tramite del Corpo della guardia di finanza.

3. Il legale rappresentante del partito o il segretario amministrativo fornisce entro trenta giorni ogni elemento ritenuto necessario in dipendenza dei fatti contestati e può richiedere di essere sentito dalla Commissione, anche con l'assistenza di difensori e di consulenti tecnici.

4. Ogni atto istruttorio contenente acquisizione di documenti deve essere notificato al

legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo o al difensore, se nominato, che può controdedurre e presentare altri documenti e memorie difensive entro trenta giorni.

5. Entro centoventi giorni dalla prima notifica al legale rappresentante o al segretario amministrativo, la Commissione decide con provvedimento motivato. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma.

6. La Commissione, qualora riscontri fatti penalmente rilevanti, trasmette gli atti alla procura della Repubblica competente.

Art. 53.

(Controllo dei rendiconti dei candidati)

1. In caso di mancato deposito, da parte di un candidato risultato eletto, del rendiconto di cui al comma 4 dell'articolo 44 entro il termine ivi previsto, la Commissione, previa diffida ad adempiere entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.825 euro a 103.300 euro.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1 o qualora a seguito dell'esame del rendiconto ritenga di dover avviare a carico di un candidato una procedura per l'accertamento di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, la Commissione notifica al candidato i fatti oggetto della contestazione, tramite il Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3, 4 e 5.

3. Qualora i soggetti di cui all'articolo 44, commi 5, 6 e 7, non abbiano provveduto ai relativi adempimenti entro il termine di novanta giorni ivi previsto, la segreteria dell'organo competente trasmette gli atti alla Commissione, per l'avvio della procedura di cui al presente articolo.

4. La Commissione, qualora riscontri fatti penalmente rilevanti, trasmette gli atti alla procura della Repubblica competente.

Art. 54.

(Sanzioni per le contribuzioni illecite)

1. Chiunque eroga contributi ai partiti politici in violazione degli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tre a nove volte l'ammontare del contributo erogato e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di tre anni.

2. Il soggetto che riceve contributi in violazione degli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tre a nove volte l'ammontare del contributo ricevuto e con la perdita dell'elettorato passivo in qualsiasi consultazione elettorale per un periodo di tre anni. Il medesimo soggetto, se eletto, decade dalla carica ricoperta.

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 34, ovvero di dichiarazione di somme o valori non veritiera, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei volte l'ammontare non dichiarato.

Art. 55.

(Sanzioni per le violazioni degli obblighi dei partiti)

1. Qualora accerti il mancato adempimento da parte di un partito politico degli obblighi di cui alla presente legge, relativamente alla presentazione di un bilancio manifestamente inattendibile o contenente informazioni false o fuorvianti tese ad alterare in modo significativo i risultati esposti, alla violazione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33, alla violazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 41, nonché alla vio-

lazione delle procedure di cui all'articolo 42, la Commissione dispone la perdita del diritto ai rimborsi elettorali da corrispondere ai sensi dell'articolo 35 nonché la soppressione dei benefici previsti dagli articoli 36, 37, 39 e 49, per il partito politico e i suoi candidati, per un periodo da uno a cinque anni.

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 da parte di un partito politico, la Commissione ne dà notizia alle Presidenze delle Camere, che decidono sulla sospensione dei contributi previsti per i gruppi parlamentari.

3. In caso di irregolarità formale del bilancio del partito, la Commissione sospende l'erogazione dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 35, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 56.

(Sanzioni per le violazioni degli obblighi dei candidati)

1. In caso di violazione dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 43, delle procedure di cui all'articolo 44 o dei divieti di cui all'articolo 48, la Commissione applica al candidato la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 150.000 euro.

2. Il mancato deposito del rendiconto di cui all'articolo 44, comma 4, entro il termine indicato nella diffida della Commissione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, o l'accertata grave violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, in forza della quale la Commissione ha erogato il massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono causa di ineleggibilità del candidato e comportano la decadenza dalla carica del candidato eletto.

3. Nel caso previsto dal comma 2, la Commissione, qualora si tratti di membri del Parlamento, ne dà comunicazione al Presidente della Camera di appartenenza del

parlamentare, la quale pronuncia la decadenza in base alle disposizioni del proprio regolamento. Qualora si tratti di presidenti di regione, di consiglieri regionali, di presidenti di provincia o di sindaci di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, la Commissione ne dà comunicazione all'organo che ha provveduto alla proclamazione o alla convalida dell'elezione, per il conseguente provvedimento di revoca.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 44, commi 5, 6 e 7, nel caso in cui la Commissione accerti che abbiano compiuto una delle violazioni di cui al presente articolo.

Art. 57.

(Sanzioni per le violazioni dei divieti di propaganda)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 47 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al triplo del valore commerciale del bene prodotto.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 50 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 500 euro.

Art. 58.

(Sanzioni in materia di affissioni)

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Chiunque affigge stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, previsti dall'articolo 1, fuori dagli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa da 516 a 25.000 euro. Il committente responsabile è tenuto in solido con l'esecu-

tore materiale al risarcimento delle spese per la rimozione della propaganda abusiva».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 59.

(Modifiche alle disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive)

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1*. le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e ai deputati italiani al Parlamento europeo;

2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai presidenti delle regioni;

4) ai consiglieri regionali;

5) ai presidenti di provincia;

6) ai consiglieri provinciali;

7) ai sindaci di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

8) ai consiglieri comunali di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti»;

b) all'articolo 2, primo comma:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«Entro tre mesi dalla proclamazione, i soggetti di cui al comma 1, numeri 1), 3), 4), 5) e 7), dell'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici e presso la segreteria dell'organo in cui sono stati eletti:»;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) il rendiconto riguardante le spese per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento, con la relativa documentazione»;

c) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole «l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica» sono inserite le seguenti: «e la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici»;

d) all'articolo 5, le parole «dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici»;

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1*. In caso di mancato deposito delle dichiarazioni previste dall'articolo 2, primo comma, numeri 1) e 2), e dall'articolo 3, la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, la Commissione di garanzia informa il Presidente della Camera o del consiglio di cui l'inadempiente fa parte, che ne dà notizia all'Assemblea o al consiglio»;

f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1*. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere i rendiconti delle spese e delle relative fonti di finanziamento, presentati dai partiti e dai candidati alla Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici, secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa»;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *1*. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 1, numeri 1), 3), 4), 5) e 7), dell'articolo 1, previste del numero 1) del primo comma dell'articolo 2, nonché da-

gli articoli 3 e 4, sono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura della Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici.

2. Nello stesso bollettino di cui al comma 1 sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 2)»;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1*. Per i soggetti di cui al comma 1, numero 2), dell'articolo 1 che non appartengono a una delle due Camere, competente per l'applicazione delle precedenti disposizioni è la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla stessa»;

i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1*. I soggetti di cui al comma 1, numeri 6) e 8), dell'articolo 1 sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a depositare la documentazione prevista dal primo comma, numeri 1), 2) e 3), dell'articolo 2 presso la segreteria del consiglio in cui sono stati eletti. Si applicano ai predetti soggetti gli articoli 3, 4 e 5. Nel caso di mancato deposito entro il suddetto termine il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio.

2. La pubblicazione della documentazione prevista dal primo comma, numeri 1), 2) e 3), dell'articolo 2, depositata dai soggetti di cui al comma 1, è effettuata su apposito bollettino a cura della presidenza dei rispettivi consigli»;

l) all'articolo 13, dopo le parole: «amministrazione locale interessata» sono aggiunte le seguenti: «, che debbono assicu-

rarne la pubblicità tramite apposito bollettino»;

m) all'articolo 14, il secondo comma è abrogato.

Art. 60.

(Testo unico)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni recate dalla presente legge e dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 5 luglio 1982, n. 441, e 22 febbraio 2000, n. 28, nonché le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) riconoscimento giuridico dei partiti;

b) elezioni primarie;

c) finanziamenti, rimborsi e agevolazioni a favore di partiti politici e di loro candidati;

d) disciplina della propaganda elettorale;

e) pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti;

f) comunicazione politica e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

g) controlli e sanzioni.

2. Lo schema del testo unico di cui al comma 1, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il testo unico può comunque essere emanato.

Art. 61.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 2 maggio 1974, n. 195;

b) legge 18 novembre 1981, n. 659;

c) legge 8 agosto 1985, n. 413;

d) articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

e) legge 10 dicembre 1993, n. 515;

f) articoli 5 e 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

g) legge 31 dicembre 1996, n. 672;

h) legge 2 gennaio 1997, n. 2, ad eccezione degli articoli 5 e 6;

i) legge 3 giugno 1999, n. 157, ad eccezione dell'articolo 5, commi da 1 a 4;

l) legge 26 luglio 2002, n. 156.

Art. 62.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 3.000.000 per l'anno 2013, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2014 e 2015 si provvede:

a) mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui:

1) all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157;

2) all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

b) mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui:

1) all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

4) all'articolo 148 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

5) agli articoli 16, 20 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le economie conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, pari rispettivamente a euro 85.581.750, euro 78.687.200 ed euro 70.714.000, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Art. 63.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 12, che acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2013.

ALLEGATO A

(articolo 30, comma 4)

MODELLO PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

I. STATO PATRIMONIALE

1. *Attività*

Immobilizzazione immateriali nette:

– costi per attività, di informazione e di comunicazione;
– costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

– terreni e fabbricati;
– impianti e attrezzature tecniche;
– macchine per ufficio;
– mobili e arredi;
– automezzi;
– altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione per i crediti degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

– partecipazioni in imprese;
– crediti finanziari;
– altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget*, e così via).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

– crediti per servizi resi a beni ceduti;
– crediti per contributi elettorali;
– crediti per contributi derivanti dalla destinazione dello 0,5 per mille dell'IRPEF;
– crediti verso le imprese partecipate; crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

– partecipazione (al netto dei relativi fondi rischi);
– altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, e così via).

Disponibilità liquida:

– depositi bancari e postali;
– denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

2. *Passività*

Patrimonio netto:

– avanzo patrimoniale;
– disavanzo patrimoniale;
– avanzo dell'esercizio;
– disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

– fondi previdenza integrativa e simili;
– altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

– debiti verso banche;
– debiti verso altri finanziatori;
– debiti verso fomitori;
– debiti rappresentati da titoli di credito;
– debiti verso imprese partecipate;
– debiti tributari;
– debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
– altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d'ordine:

– beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
– contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
– fideiussione a/da terzi;
– avalli a/da terzi;
– fideiussione a/da imprese partecipate;
– avalli a/da imprese partecipate;
– garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

II. Conto economico

A. *Proventi gestione caratteristica*

Quote associative annuali.

Contributo annuale derivante dalla destinazione dello 0,5 per mille dell'IRPEF.

Contributi dello Stato per rimborso spese elettorali.

Contributi provenienti dall'estero:

– da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

– da altri soggetti esteri.

Altre contribuzioni:

– contribuzioni di persone fisiche;
– contribuzioni di persone giuridiche.

Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Altre entrate consentite dalla legge.

Totale proventi gestione caratteristica

B. *Oneri della gestione caratteristica*

Per acquisti di beni (incluse rimanenze).

Per servizi.

Per godimento di beni di terzi.

Per il personale:

– stipendi;
– oneri sociali;
– trattamento di fine rapporto;
– trattamento di quiescenza e simili;
– altri costi.

Ammortamenti e svalutazioni.

Accantonamento per rischi.

Altri accantonamenti.

Oneri diversi di gestione.

Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C. *Proventi e oneri finanziari*

Proventi da partecipazione.

Altri proventi finanziari.

Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari

D. *Rettifiche di valore di attività finanziarie*

Rivalutazioni:

– di partecipazioni;
– di immobilizzazioni finanziarie;
– di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Svalutazioni:

– di partecipazioni;
– di immobilizzazioni finanziarie;
– di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E. *Proventi e oneri straordinari*

Proventi:

– plusvalenze da alienazioni;
– varie.

Oneri:

– minusvalenze da alienazioni;
– varie.

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A+B+C+D)

ALLEGATO B

(articolo 30, comma 5)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1. I criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.

2. I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le valutazioni effettuati neIl 'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi.

3. La composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4. Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, in particolare per fondi e per ìl trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti.

5. L'elenco delle partecipazioni possedute, direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in imprese partecipate indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o in corrispondente credito.

6. Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.

7. La composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

8. L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce.

9. Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione specificando quelli relativi a imprese partecipate.

10. La composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

11. Il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

ALLEGATO C

(articolo 30, comma 6)

MODELLO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO

A. *Entrate*

1) Quote degli iscritti ai sensi del relativo statuto.

2) Contributo annuale derivante dalla destinazione dello 0,5 per mille dell'IRPEF.

3) Erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche. Per tali entrate deve essere allegata l'indicazione nominativa di tutte le persone giuridiche che hanno erogato i contributi e delle persone fisiche che hanno erogato contributi superiori a 10.000 euro.

4) Entrate da capitale.

5) Entrate da manifestazioni, vendita di stampati e pubblicazioni e da altre attività del partito correlate a dette entrate.

6) Rimborsi delle spese elettorali di cui all'articolo 35.

7) Altre entrate consentite dalla legge.

B. *Uscite*

1) Uscite per il personale.

2) Uscite per l'attività di gruppi e informazione all'interno del partito.

3) Uscite per pubblicazioni.

4) Uscite per manifestazioni.

5) Trasferimenti alle articolazioni periferiche.

6) Uscite per iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica.

7) Interessi passivi.

8) Altre uscite.

N.B. Le voci relative alle spese elettorali devono essere separatamente indicate per consentire l'esame del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 41.

€ 5,00